

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	32
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	58
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	61
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	62

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C.1492 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*) ...

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 19 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

C.1492 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1492 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 4

commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 4 articoli per un totale di 13 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, all'esigenza unitaria di adottare disposizioni statali per far sì che le regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019; andrebbe pertanto approfondita la riconducibilità a tale *ratio* unitaria del provvedimento dell'articolo 1-bis, che, pur con la finalità dichiarata di migliorare la qualità dell'aria attraverso la promozione del turismo di prossimità, prevede l'istituzione di un fondo per la riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e per la valorizzazione del turismo all'aria aperta e dell'articolo 1-ter, che, pur con la finalità dichiarata di ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, qualifica l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa come opera strategica di preminente interesse nazionale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 13 commi uno

richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 1-ter, come già si è accennato, qualifica, al comma 1, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa come "opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità"; al riguardo, andrebbe in primo luogo chiarito, in assenza di un preciso rinvio normativo, se si intenda con questa espressione fare riferimento alle opere di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), vale a dire "le infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione"; in tale ipotesi dovrebbe essere esplicitato che la qualificazione *ex lege* dell'intervento relativo all'aeroporto di Malpensa come opera strategica di preminente interesse nazionale deroga alla procedura prevista dal medesimo articolo 39 per individuare tali opere e cioè la delibera del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti; ciò premesso, andrebbe chiarito, alla luce della nuova qualificazione dell'opera, la portata normativa del comma 2 dell'articolo 1-ter che dispone che le amministrazioni e gli enti competenti provvedono entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a una nuova valutazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (che disciplina la revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole), delle determinazioni adottate (sembra intendersi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale richiamata al comma 1), "ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di

cui al comma 1"; nel caso in cui finalità della norma sia quella di intervenire sul procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato che la scelta di intervenire legislativamente in una disciplina oggetto di atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità "sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore";

il testo originario del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse al Senato il 9 ottobre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1-ter;

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Antonio BALDELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la costante so-

vrapposizione tra le convocazioni del Comitato e quelle degli altri organi parlamentari di cui è componente.

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che il problema è comune a tutti i componenti del Comitato e risulta difficile da risolvere;

assume comunque l'impegno di compiere un approfondimento per individuare una collocazione delle sedute del Comitato tale da favorire la più ampia partecipazione.

La seduta termina alle 12.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 10.35.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti.
(Doc. IV, n. 1).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 17 ottobre 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1). Tale domanda trae origine da un procedimento disciplinare promosso dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti dello stesso on. Ferri (R.G. n. 93/2019).

Ricorda, inoltre, che nelle sedute del 4 e del 17 ottobre scorso il relatore, deputato

Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta dell'11 ottobre scorso la Giunta stessa ha ascoltato l'on. Ferri ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Chiede, quindi, all'onorevole Pittalis di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, intervenendo da remoto, anticipa subito che proporrà alla Giunta di negare all'Autorità richiedente l'autorizzazione all'utilizzo delle captazioni informatiche richieste e che motiverà tale proposta rinviando alle più dettagliate relazioni del 4 e del 17 ottobre 2023.

Le ragioni che lo inducono a formulare tale ipotesi di diniego si fondano essenzialmente sui principi ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale e sulle prescrizioni contenute nella legge n. 140 del 2003 che disciplina la materia.

Per quanto attiene ai primi, ricorda di aver citato nelle sue precedenti relazioni molte pronunce della Consulta in cui viene sottolineato l'obbligo dell'Autorità giudiziaria procedente di fornire adeguata motivazione circa l'effettiva « necessità » di utilizzare le intercettazioni e circa la rilevanza delle stesse rispetto all'oggetto del procedimento *a quo* (nel caso di specie, quello disciplinare). Il Giudice delle leggi, infatti, parte dal condivisibile presupposto se-

condo cui la richiesta di utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni che riguardano i parlamentari costituisce un atto che, per la sua eccezionale pervasività, deve corrispondere a specifiche necessità investigative e deve essere improntato all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare. Nell'ottica della leale collaborazione tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale esige pure che, nell'atto con cui richiede l'utilizzo delle captazioni, l'Autorità giudiziaria dia compiutamente conto di aver effettuato un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo: da un lato quello sotteso alle esigenze investigative e, dall'altro, quello del libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. In proposito, la suprema Corte sottolinea che «*la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri*» (sentenza n. 188 del 2010).

Ebbene nel caso in esame, ritiene che la motivazione contenuta nella richiesta della Sezione del CSM non soddisfi adeguatamente i rigorosi parametri individuati dalla Corte costituzionale. Più precisamente, evidenza quanto segue.

Innanzitutto, non gli sembra sufficientemente motivata la ragione per la quale le captazioni informatiche in questione sarebbero necessarie e indispensabili ai fini della prosecuzione del procedimento disciplinare a carico dell'on. Ferri e, più specificamente, la ragione per cui, per sostenere l'incolpazione, la Sezione richiedente non potrebbe fare a meno di tali captazioni. Anzi, dalle motivazioni contenute nella richiesta in questione gli sembra emergere il contrario: secondo la Sezione disciplinare, infatti, «*non può certamente dirsi che il provvedimento di diniego all'utilizzazione del predetto materiale probatorio impedisca la prosecuzione del giudizio disciplinare a carico del dott. Ferri, basandosi le incolpazioni a suo carico anche su altri elementi di prova*». Pare quindi che le intercettazioni vengano chieste quasi *ad abundantiam* e

non perché costituiscano una fonte probatoria assolutamente indefettibile nel procedimento in corso.

In secondo luogo, nella richiesta inviata alla Camera non gli sembra per nulla compiuto quel bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco auspicato dalla Consulta anche nell'ottica della leale collaborazione tra poteri. La Sezione disciplinare sembra dare per scontato – in quanto sul punto non fornisce motivazione alcuna – che l'interesse sotteso alle esigenze investigative debba prevalere *ipso iure* sul quello al libero, integro e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Ma tale impostazione metodologica contrasta con un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui tutti i valori fondamentali tutelati dalla Costituzione «*si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri [...]. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette*» (sentenza n. 85 del 2013). Come ha sottolineato inoltre nella sua relazione del 17 ottobre, tale bilanciamento degli interessi in gioco sarebbe stato tanto più necessario che, secondo l'oramai costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (confermata da ultimo dalla sentenza della I sezione del 7 settembre 2023, nella causa C-162/22, resa su rinvio pregiudiziale dell'autorità giudiziaria lituana), solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, come quelle derivanti dalla conservazione dei dati relativi al traffico di comunicazioni dei cittadini.

In terzo luogo, sottolinea come la Sezione disciplinare non abbia dato conto – come richiede la Corte costituzionale – di avere effettivamente esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili o quantomeno di aver chiarito la presumibile impraticabilità delle medesime. Non si com-

prende, dunque, perché non sarebbe sufficiente valorizzare appieno le prove già esistenti, sacrificando al minimo le prerogative del parlamentare.

In quarto luogo, non gli sembra adeguata la motivazione espressa dalla Sezione disciplinare in ordine alla rilevanza e alla coerenza delle intercettazioni richieste con l'impianto accusatorio. Al riguardo, fa presente che tutti i capi di incolpazione disciplinare formulati a carico dell'on. Ferri si incentrano esclusivamente sulla partecipazione del medesimo alla riunione presso l'hotel Champagne di Roma nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019. Ciò premesso, ritiene che l'istanza della Sezione disciplinare non chiarisca la ragione per la quale sia stata chiesta l'utilizzazione anche delle captazioni ambientali avvenute il 21, 28 e 29 maggio 2019, cioè molti giorni dopo la riunione presso l'hotel Champagne. Così come più in generale non è chiarito perché sia stata chiesta l'utilizzazione anche delle captazioni che sono qualificate espressamente « non rilevanti » nonché di quelle in cui non si sente la voce dell'on. Ferri, ma solo quella di altri personaggi di spicco del mondo giudiziario che partecipano a un evento conviviale.

Da ultimo ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, co. 3, della legge n. 140 del 2003, l'Autorità giudiziaria che richiede di utilizzare le intercettazioni di comunicazioni dei parlamentari è tenuta a trasmettere alla Camera competente « copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni ». La *ratio* della norma è chiara: infatti, solo rappresentando compiutamente e integralmente il compendio probatorio raccolto, l'autorità giudiziaria richiedente può consentire alla Camera di appartenenza del parlamentare, in spirito di leale collaborazione, di apprezzare – oltre che la natura casuale o meno delle intercettazioni eseguite – anche la « continenza » dell'atto richiesto nel rapporto tra le esigenze investigative e l'altrettanto rilevante esigenza di limitare all'essenziale la lesione di fondamentali prerogative costituzionali spettanti al Parlamento e ai singoli parlamentari.

Nel caso di specie, ciò che lo induce a proporre alla Giunta di respingere la richiesta della Sezione disciplinare del CSM – oltre a quanto già detto – è anche il fatto che alcuni progressivi delle intercettazioni (che ha menzionato dettagliatamente nella relazione di martedì scorso) non sono stati inviati a questo ramo del Parlamento: con riferimento ad essi è dunque giuridicamente impossibile rilasciare l'autorizzazione. A ciò si aggiunga che, come pure ha evidenziato nella sua precedente relazione, su un arco temporale complessivo di 4 ore, 2 minuti e 44 secondi, durante il quale sono state effettuate le captazioni informatiche oggetto della richiesta, mancano 52 minuti e 3 secondi di registrazione in quanto tra un progressivo e quello successivo (pur se formalmente continuativi) intercorre sempre un lasso temporale (talvolta di qualche decina di secondi, talaltra di qualche minuto) in cui la registrazione delle comunicazioni è interrotta, o quantomeno non è stata trasmessa alla Camera.

Per tutti questi motivi, propone alla Giunta di rigettare la richiesta di utilizzazione delle captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri contenuta nell'ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura n. 78 del 19 settembre 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ringrazia il relatore e chiede se ci siano interventi.

Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia che il suo gruppo formulerà osservazioni nella prossima seduta. Precisa, altresì, che della questione si sta occupando la collega Giuliano, oggi collegata da remoto.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda a tutti che la seduta della settimana prossima sarà dedicata al voto e quindi alle dichiarazioni di voto. Con l'occasione, rappresenta di aver segnalato al Presidente della II Commissione, Giustizia, l'opportunità di un proficuo coordinamento tra Commissione medesima e Giunta per ciò che attiene alle date e agli orari delle convocazioni, per evitare sovrapposizioni dei lavori.

Dario IAIA (FdI) ringrazia il relatore per le relazioni dettagliate e soprattutto per aver messo in luce la delicatezza della questione in esame, tenuto conto delle prerogative parlamentari chiamate in causa. Condivide, in particolare, l'osservazione del relatore secondo cui appare carente la motivazione della Sezione disciplinare del CSM in ordine alla necessità e alla indefettibilità dell'uso delle intercettazioni ai fini del procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'on. Ferri. Ugualmente immotivata gli sembra anche la richiesta di utilizzo delle intercettazioni materialmente non inviate alla Camera nonché di quelle in cui l'on. Ferri non parla e, per finire, quelle effettuate in giorni diversi dall'incontro all'hotel Champagne del 9 maggio 2019. Si

tratta, a suo avviso, di richieste che vanno al di là della stretta e oggettiva necessità procedimentale. Conclude sottolineando la gravità del fatto che mancano – o comunque non sono stati trasmessi alla Camera – ampi stralci di registrazioni degli incontri oggetto delle captazioni informatiche.

Enrico COSTA, *presidente*, nel segnalare ai colleghi che è appena giunta l'autorizzazione del Presidente alla proroga di venti giorni del termine per riferire in Assemblea – non essendovi ulteriori interventi – rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale si procederà a votare la proposta del relatore.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	21

SEDE REFERENTE:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	11
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 11.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Comunica che sono state presentate 51 proposte emendative (*vedi allegato*).

Fa presente che alcune delle proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Alla luce di tali criteri, sono pertanto da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: Evi 1.25, volto a incentivare la riconversione degli allevamenti intensivi; Vaccari 1.29, che istituisce un fondo finalizzato alla realizzazione di azioni di riduzione delle emissioni da destinare alle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; L'Abbate 1-*ter*.01, che prevede il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale; Pavanelli 1-*ter*.02, che introduce l'obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia solare nei parcheggi all'aperto; Iaria 1-*ter*.06, volto a disciplinare il pagamento delle tasse automobilistiche per talune tipologie di veicoli; Bonelli 1-*ter*.09, che destina risorse al fine di potenziare e

superare le disomogeneità territoriali concernenti il trasporto pubblico locale.

Come già anticipato nella riunione degli Uffici di presidenza, è consentita la presentazione di eventuali ricorsi entro le ore 11.30, il cui esito sarà comunicato alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. Interviene il Viceministro per l'ambiente e la sicurezza energetica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ripropone una questione già anticipata dal capogruppo, on. Barbagallo, che riguarda la ristrettezza inaccettabile dei tempi di esame di un provvedimento che affronta temi importanti. Invita pertanto le presidenze ad effettuare una nuova programmazione dei lavori delle Commissioni che permetta una seria discussione sugli emendamenti, per i quali chiede la riapertura dei termini. Ricorda che la scadenza del decreto-legge non è imminente e non comprende pertanto l'esigenza di concludere l'esame in tempi così

serrati, a scapito del confronto parlamentare.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, poiché anche nella seduta di ieri è stata posta un'analoga questione, tiene a precisare che insieme al presidente Rotelli ha verificato l'impossibilità di posticipare l'esame del provvedimento in Assemblea e, di conseguenza, la programmazione dei lavori delle Commissioni.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome della relatrice della IX Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il relatore.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.1, sottolinea come la soppressione della norma sia necessaria proprio per la totale assenza di visione del Governo sui temi della qualità dell'aria. Il decreto-legge infatti proroga il termine entro il quale le regioni sono chiamate ad aggiornare i piani sulla qualità dell'aria, rinvia al 2024 le norme più restrittive sulla circolazione stradale e contiene deroghe alle norme di tutela ambientale che evidenziano la concezione distorta del Governo. Sottolinea la correlazione tra inquinamento e tumore, evidenziata ancora oggi dalla stampa, e proprio in ragione dell'importanza di tale tema osserva che il provvedimento in esame è carente di contenuti e rappresenta un'occasione mancata per le istituzioni che potevano fare decisamente di più. Le regioni hanno avuto un tempo congruo per adeguare i loro piani sulla qualità dell'aria e giudica quindi eccessiva la proroga di 12 mesi stabilita dal Governo.

Antonino IARIA (M5S) ritiene che l'unica visione politica che informa il provvedimento sia quella elettorale. Facendo riferimento alla propria regione, il Piemonte, fortemente colpita dai problemi dell'inquinamento, ritiene che la norma in esame

costituisca una sorta di «paracadute» voluto dal Ministro Salvini non avendo la regione attuato nei tempi stabiliti l'aggiornamento del proprio piano di qualità dell'aria. Tiene a sottolineare come la stessa regione Piemonte abbia giustificato la proroga dell'aggiornamento con la riduzione delle emissioni ottenuta attraverso il *superbonus*, strumento demonizzato da tutta la maggioranza. Il Governo avrebbe a suo giudizio dovuto investire di più sulla transizione ecologica, ossia sul trasporto pubblico locale, sulla mobilità in *sharing* e sulla promozione dei monopattini, che rappresentano un eccellente mezzo sostitutivo del traffico automobilistico. Il decreto rappresenta, a suo giudizio, un'occasione persa per investire nella mobilità elettrica e per disegnare una visione moderna di trasporto sostenibile, che non faccia più riferimento ai motori endotermici ma amplii i propri orizzonti verso strumenti più innovativi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.1.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Bonelli 1.2, la cui *ratio* è quella di estendere le previsioni del comma 1 relative all'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria a tutte le regioni d'Italia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.2.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3 che, analogamente al precedente, intende estendere le previsioni relative all'aggiornamento dei piani sulla qualità dell'aria anche ad altre regioni con analoghi problemi di inquinamento da particolato sottile.

Antonino IARIA (M5S) osserva che l'estensione ad altre regioni delle disposizioni di cui al comma 1 permetterebbe al Governo, nell'ottica elettorale che a suo giudizio muove il decreto, di spendere lo slogan errato che sta alla base del provvedimento anche in altre regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.3.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 1.4, che chiede di ridurre a quattro i dodici mesi previsti per la proroga dell'aggiornamento dei piani sulla qualità dell'aria. Giudica necessaria una visione diversa sul tema della qualità dell'aria, che si interseca strettamente con la questione del cambiamento climatico. A tale riguardo rammenta la bomba d'acqua caduta ieri a Follonica, che rappresenta l'ennesima emergenza ambientale e che si inserisce in un *trend* che richiede interventi più corposi di quelli contenuti nel provvedimento.

Antonino IARIA (M5S) si chiede a chi la maggioranza possa imputare la colpa dei cambiamenti climatici se non all'inquinamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1.4.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra il suo emendamento 1.5, raccomandandone l'approvazione. Osserva che il provvedimento in esame non prevede alcun intervento di sostegno in materia di veicoli elettrici, né di promozione di piste ciclabili e *car sharing*, non promuovendo uno sviluppo e una mobilità sostenibile nelle città, né contemplando misure di incentivo a favore dei giovani e degli studenti.

Antonino IARIA (M5S) osserva che il provvedimento nulla dispone in tema di recupero di aree verdi e di disciplina del consumo di suolo, non approntando alcuna seria misura di contrasto all'inquinamento. Chiede quantomeno di accantonare l'emendamento L'Abbate 1.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.5.

Antonino IARIA (M5S) auspica una riflessione seria sull'emendamento L'Abbate 1.6, che mira a prevedere iniziative aggiuntive, tra le quali richiama, ad esempio, la

salvaguardia delle aree verdi, al fine di contrastare l'inquinamento nelle città. Osserva che il Governo con tale provvedimento intende, a suo avviso, esclusivamente risolvere un problema politico in favore del Presidente della regione Piemonte, non preoccupandosi minimamente della salvaguardia del clima e dell'ambiente, con il rischio di determinare seri danni, in prospettiva, in materia di transizione ecologica.

Andrea CASU (PD-IDP) fa presente che intende sottoscrivere l'emendamento L'Abbate 1.6, di cui auspica l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.6.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il suo emendamento 1.7, raccomandandone l'approvazione. Rileva che tale proposta emendativa richiama l'esigenza di tenere conto dei dati aggiornati sulle fonti delle emissioni nocive, ivi compresi il riscaldamento degli edifici, l'utilizzo di stufe a legna e a *pellet*, le attività agricole e zootecniche, gli allevamenti intensivi, la presenza di termovalorizzatori, le infrastrutture logistiche, il trasporto merci su gomma, la circolazione di veicoli inquinanti e il numero di veicoli circolanti. Ritiene che il provvedimento in esame non rechi alcun beneficio concreto in termini di sostenibilità, tutela del clima e della qualità dell'aria.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che il provvedimento in titolo sia inefficace in tema di salvaguardia del clima e della qualità dell'aria. Fa presente che il tema in oggetto è delicato in quanto chiama in causa la salute dei cittadini, ricordando come in molti comuni i casi di sfornamento dei limiti di emissioni e polveri sottili siano sempre più frequenti, tanto da aver determinato procedimenti di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Antonino IARIA (M5S) osserva che il Governo avrebbe dovuto sostenere il traffico su gomma dei veicoli elettrici pesanti, realizzando un'adeguata infrastruttura di

rete, così come hanno fatto altri Paesi europei. Ritiene che il provvedimento in esame lanci un preciso segnale di affossamento della transizione ecologica. Fa notare, infatti, che si prevedono esclusivamente interventi di propaganda e disposizioni *ad personam*, volte esclusivamente a risolvere un problema politico al Presidente della regione Piemonte, in tema di blocco dei veicoli euro 5. Ritiene che tali scelte danneggeranno il Paese e disincentiveranno gli investitori a stanziare risorse in Italia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.7.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che sono ammessi, per ciascun gruppo, interventi di cinque minuti per dichiarazione di voto, nonché interventi a titolo personale.

Antonino IARIA (M5S), illustrando l'emendamento Ilaria Fontana 1.8, fa notare che il decreto-legge in esame – invece di stanziare fondi strutturali per la transizione ecologica, a favore del trasporto pubblico o per contrastare il dissesto idrogeologico – reca misure *ad personam* in favore del Presidente della Regione Piemonte.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.8.

Devis DORI (AVS) segnala che l'emendamento Bonelli 1.9 è volto ad estendere di un mese il periodo in cui in ciascun anno può essere disposta una limitazione strutturale della circolazione stradale e ne sollecita pertanto l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.9.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.10, sottolinea la necessità di anticipare l'introduzione di misure per contrastare la diffusione dell'inquinamento in ragione dell'urgenza del fenomeno. Raccomanda, quindi, l'approvazione di tale emendamento, segnalando che esso ha la finalità di

migliorare il contenuto del provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.10.

Devis DORI (AVS), nel precisare di intervenire sugli emendamenti Bonelli 1.12 e 1.13 aventi finalità analoga, ricorda che l'Unione europea ha posto l'obiettivo di cessare la produzione di autoveicoli con motori endotermici entro il 2035 e che pertanto occorre adottare misure che tengono conto di questo dato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 1.12 e 1.13.

Devis DORI (AVS) segnala che l'emendamento Bonelli 1.11, analogamente all'emendamento 1.9 respinto precedentemente, propone di anticipare l'entrata in vigore di misure restrittive della circolazione di veicoli inquinanti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 1.11 e 1.14.

Ilaria FONTANA (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.15, ricorda che oltre alle sostanze inquinanti previste dal decreto in esame ve ne sono altre ancora più nocive per la salute umana, quali, ad esempio, i composti organici volatili. Si dichiara pertanto stupita del fatto che neppure nel corso dell'esame in prima lettura sia stato possibile introdurre modifiche al testo aventi l'obiettivo di tenere nella dovuta considerazione i dati scientifici a disposizione.

Antonino IARIA (M5S) rileva che l'impostazione data al provvedimento in esame denuncia un'arretratezza rispetto alle evidenze scientifiche sulla pericolosità di determinate sostanze inquinanti.

Carmela AURIEMMA (M5S) si dichiara imbarazzata dal contenuto del decreto-legge in discussione, ricordando che nume-

rose sostanze non prese in considerazione nell'articolato rappresentano la causa principale per lo sviluppo di gravi forme tumorali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.15.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.16, invita a rivedere il parere contrario espresso su di esso, ritenendo doveroso integrare il contenuto del decreto-legge con un richiamo ad altre sostanze inquinanti altamente pericolose come il PM 2.5.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 1.16, osservando che l'assenza nel testo del decreto di un riferimento a numerose sostanze inquinanti costituisce a suo avviso un errore tecnico e conferma le carenze del Governo rispetto all'aggiornamento sulle problematiche esistenti.

Ilaria FONTANA (M5S) precisa che il proprio gruppo non intende in alcun modo fare ostruzionismo ma solo proporre dei correttivi rispetto a un testo lacunoso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.16.

Devis DORI (AVS) sollecita l'approvazione dell'emendamento Bonelli 1.17, anch'esso volto ad anticipare l'introduzione di misure limitative della circolazione di veicoli inquinanti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.17.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 1.19, ribadendo il forte impatto negativo delle misure adottate dal Governo sulla capacità di attrarre investimenti. Evidenzia l'opportunità di adottare disposizioni chiare per contrastare l'inquinamento e il cambiamento climatico e rileva che misure derogatorie tolgono credibilità al Paese e rappresentano pertanto un costo insostenibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.19.

Patty L'ABBATE (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.20, precisa che il Movimento 5 Stelle non fa un'opposizione fine a se stessa, ma offre delle proposte al Governo nell'interesse del Paese e per la tutela della salute dei cittadini, ricordando che le carenze in tale ambito hanno pesanti conseguenze anche di natura economica. Segnala che, accanto al settore della mobilità, l'emissione di sostanze inquinanti è causata anche dal riscaldamento degli edifici, in particolare per quanto riguarda i microinquinanti, dall'agricoltura e da altri settori. A suo avviso occorre quindi intervenire in maniera sistemica.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento L'Abbate 1.20.

Antonino IARIA (M5S) ricorda che tra i fattori di inquinamento rientrano anche i termovalorizzatori, che oltretutto compromettono i percorsi virtuosi della raccolta differenziata.

Andrea CASU (PD-IDP), nell'osservare che il tema dei termovalorizzatori appare estraneo al contenuto del provvedimento e segnalando che avrebbe auspicato una maggiore convergenza tra le forze di opposizione, si dichiara costretto a ritirare la sua richiesta di sottoscrizione dell'emendamento 1.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.20.

Ilaria FONTANA (M5S), dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato a respingere nel corso dell'esame al Senato un emendamento dal contenuto analogo a quello a sua prima firma 1.21 che prevede esclusivamente un richiamo alle direttive europee vigenti.

Antonino IARIA (M5S) segnala che il parere contrario espresso in relazione all'emendamento 1.21 conferma che la mag-

gioranza non appare aggiornata sul contesto scientifico e normativo di riferimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.21.

Ilaria FONTANA (M5S), segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.22 ha lo scopo di sopprimere una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato che prevede ulteriori deroghe alla limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti e che va quindi nella direzione opposta a quella che sarebbe necessaria. Nel ribadire che la tutela della salute dovrebbe essere considerata un obiettivo prioritario, si dichiara fortemente stupita dalle posizioni assunte dalla maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.22.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento Ghio 1.23, di cui è cofirmatario, volto a prevedere risorse finanziarie aggiuntive per incentivare il ricorso al trasporto pubblico locale, soprattutto nelle grandi città del nostro Paese e nelle circostanti aree industriali interessate dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea avverso l'Italia per il superamento del limite delle emissioni inquinanti. Per la copertura della misura sono utilizzate le maggiori entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, il cui gettito è significativamente aumentato in ragione dell'incremento del prezzo internazionale del petrolio greggio registrato recentemente. Ricorda che il tema del trasporto pubblico locale è un tema centrale e che su di esso è in corso presso la Commissione Trasporti l'esame di risoluzioni presentate dalle diverse forze politiche. In tale quadro, fa presente che la proposta emendativa in esame mira in particolare a ripristinare l'originaria dotazione del Fondo finalizzato al cosiddetto al *bonus* trasporti, ossia all'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di

trasporto ferroviario nazionale, per un ammontare di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, anche in considerazione del notevole successo riscontrato dalla suddetta misura, nonostante le ripetute riduzioni del Fondo stesso operate anche dall'Esecutivo in carica. È noto infatti che le risorse del fondo si esauriscono nel giro di poche ore il giorno stesso della messa a disposizione sul sito *internet* del governo ad esso dedicato. Per il complesso di tali ragioni, dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Ghio 1.23.

Antonino IARIA (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Ghio 1.23, evidenzia anzitutto la necessità di assicurare alle regioni e, in particolar modo, agli enti locali le occorrenti risorse finanziarie ai fini del corretto adeguamento alle direttive unionali in tema di rispetto dei limiti alle emissioni inquinanti e della concreta possibilità di invertire l'attuale direzione di marcia, laddove il provvedimento in esame, nonostante il tentativo di *washing* politico messo in atto dal Governo, non dispone alcuno stanziamento al riguardo, come plasticamente dimostrato dalla clausola di invarianza contenuta al comma 3 dell'articolo 1, ai sensi del quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, esprime viceversa il timore che la reale intenzione del Governo possa piuttosto essere quella di dirottare risorse dal trasporto pubblico locale per dirottarle alla progettazione di un'opera assai discutibile e di dubbia realizzabilità quale il Ponte sullo Stretto di Messina.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghio 1.23.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.24, che interviene sullo stesso tema della proposta emendativa da ultimo esaminata, la cui finalità è quella di incrementare le risorse destinate al potenziamento del trasporto

pubblico locale, che, soprattutto nelle città oggetto delle richiamate sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, versa in condizioni di estrema difficoltà sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria del servizio erogato, per il concomitante effetto di una pluralità di fattori quali il significativo aumento dei costi, inclusi quello dei carburanti, e il rinnovo dei contratti in scadenza. Segnala che, anche in tale caso, la copertura dei predetti oneri viene reperita a valere sulle maggiori entrate incamerate dallo Stato a titolo di IVA sulle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione. Osserva, infine, che una simile soluzione, a suo avviso improntata ad assoluta ragionevolezza, dovrebbe essere condivisa anche dai molti amministratori locali del centrodestra, dal momento che il rischio di un eventuale collasso del sistema del trasporto pubblico locale avrebbe inevitabili ripercussioni sul buon funzionamento delle istituzioni del nostro Paese nel loro complesso nonché sulla cittadinanza intera.

Antonino IARIA (M5S) sottoscrive l'emendamento Casu 1.24, di cui condivide appieno le finalità, rammentando peraltro che, nonostante le ripetute promesse fatte durante l'ultima campagna elettorale per il rinnovo delle Camere, il Governo Meloni ha finora completamente disatteso il preannunciato taglio delle accise sui carburanti. Ciò premesso, ritiene che il tema centrale sia sempre quello di un adeguato potenziamento del trasporto pubblico locale, che richiede tuttavia lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie, laddove l'attuale Esecutivo sembra piuttosto muovere nella direzione di una progressiva privatizzazione dei soggetti che gestiscono il servizio medesimo, ivi incluse le diverse società a partecipazione pubblica, come ben può attestare alla luce della personale esperienza di amministratore locale presso il comune di Torino.

Devis DORI (AVS) sottoscrive l'emendamento Casu 1.24.

Le Commissioni respingono l'emendamento Casu 1.24.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.26, lamentando la scarsa partecipazione dei gruppi di maggioranza alla discussione in corso e richiamando ulteriormente l'attenzione sulla necessità di svolgere una riflessione seria sulle scelte sinora compiute nel campo del trasporto pubblico locale nonché sull'opportunità di rimodulare le risorse finanziarie allo scopo disponibili.

A tale riguardo, fa presente che la proposta emendativa in esame prevede la prioritaria destinazione di talune specifiche fonti di finanziamento all'acquisto di veicoli non inquinanti nelle regioni che entro il 31 dicembre 2023 provvedano alla revisione dei propri piani di qualità dell'aria ai fini del rispetto delle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso il nostro Paese. Ciò rappresenterebbe a suo avviso un segnale estremamente importante da parte del legislatore nazionale nel senso di un'inversione di marcia rispetto alle soluzioni sino a questo momento adottate. Evidenzia, infine, che l'impianto del decreto-legge in esame non sembra a suo avviso tenere nella debita considerazione la necessaria concertazione, in sede di assunzione delle decisioni, tra i diversi livelli territoriali coinvolti, come dimostra anche l'orientamento non favorevole su di esso espresso in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1.26.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.30, sempre incentrato sulle misure di sostegno al trasporto pubblico locale, rilevando ancora una volta la necessità di stanziare adeguate risorse finanziarie al fine di adattare la transizione ecologica alla rapida evoluzione tecnologica in corso, incentivando in particolare l'acquisto di autobus elettrici, tramite l'inclusione di tale tipologia tra le forme di alimentazione finanziabili anche in relazione agli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano. In tale contesto, ritiene che il piano strategico della

mobilità sostenibile possa correttamente funzionare solo a condizione che sia convenientemente finanziato, mentre le scelte compiute dal Governo, dettate da un intento prevalentemente propagandistico, rischiano di invertire un sia pur iniziale *trend* positivo nel processo evolutivo, a discapito degli interessi tanto dei cittadini quanto degli stessi amministratori locali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Simiani 1.27 e Iaria 1.30.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento Bonelli 1.28, che sottoscrive, volto a prevedere che le amministrazioni centrali provvedano ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano strategico della mobilità sostenibile, occasione cruciale per l'adeguamento delle scelte programmate all'evoluzione tecnologica in corso. Osserva, in particolare, che la proposta emendativa in discussione, che recepisce peraltro le indicazioni in tal senso pervenute dall'ANCI, include la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, tra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. Evidenzia, a tale ultimo proposito, che le risorse da ultimo richiamate risultano tuttora in parte disponibili e che, pertanto, l'emendamento in esame non è in ipotesi suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonelli 1.28, che reca a suo giudizio un contenuto di portata assai innovativa, tenuto conto altresì che gli autobus elettrici presentano, rispetto agli omologhi veicoli a combustione, una significativa autonomia di percorrenza, soprattutto in ambito extraurbano, nonché costi di manutenzione decisamente più contenuti.

Antonino IARIA (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 1.28, osserva che la transizione verso l'elettrico rappresenta una grande possibilità di inve-

stimento, non solo relativamente ai motori ma sulla produzione dell'energia *in loco*, sull'immagazzinamento dell'energia, sulle colonnine di ricarica. Lo schema su cui è necessario lavorare in un'ottica futura è infatti proprio quello della creazione di una rete logistica intorno al trasporto elettrico funzionale anche alla transizione ecologica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 1.28 e 1-bis.1.

Devis DORI (AVS), illustra l'emendamento Bonelli 1-bis.2, che interviene sul potenziamento della mobilità sostenibile per il trasporto pubblico collettivo e condiviso. Pur immaginando che il parere contrario sia motivato da ragioni finanziarie, ne chiede conferma ai relatori e alla rappresentante del Governo, considerando ben più grave una contrarietà di carattere politico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bonelli 1-bis.2. e 1-bis.3 nonché l'emendamento Barbagallo 1-bis.4.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 1-bis.5, che limita e chiarisce la portata della disposizione cui si riferisce.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1-bis.5.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene sul proprio emendamento 1-bis.6, volto a limitare i luoghi nei quali inserire le aree di sosta turistiche, escludendo i centri storici delle città.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simiani 1-bis.6. e 1-bis.7.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1-bis.8, osserva che la disposizione cui si riferisce evidenzia la visione che il Governo ha della mobilità sostenibile, esclusivamente legata

al tempo libero, mentre a suo giudizio bisognerebbe considerarla una vera modalità di trasporto. Ritiene che installare nelle aree di sosta pensate dal Governo punti di ricarica veloce al servizio di automobili e mezzi pesanti costituisca un ulteriore tassello per quella visione di mobilità del futuro cui si dovrebbe tendere. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1-bis.8.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra il proprio emendamento 1-bis.9, che fa riferimento a due temi a suo giudizio fondamentali nella discussione sulla transizione ecologica, ovvero il divieto di consumo di suolo e di impermeabilizzazione e la tutela della biodiversità. Pur condividendo la proposta di istituire aree di sosta per un turismo all'aria aperta, ritiene che ciò debba avvenire con determinate cautele ambientali.

Antonino IARIA (M5S) osserva che lo stanziamento destinato alle aree di sosta potrebbe essere utilizzato per progetti virtuosi come il recupero di spazi già impermeabilizzati o la deimpermeabilizzazione di altri spazi.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1-bis.9.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il proprio emendamento 1-bis.10 con il quale si chiede che i finanziamenti destinati alle aree di sosta possano finanziare anche la realizzazione di nuove ciclovie, sull'esempio positivo di molte città europee.

Antonino IARIA (M5S) osserva che l'emendamento della collega Fontana in discussione offre una giusta direttiva per l'emanazione dei bandi, laddove prevede il collegamento delle ciclovie sia con le aree di sosta previste dal decreto, che con le infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ilaria Fontana 1-bis.10, Simiani 1-bis.11, Bonelli 1-ter.1 ed Evi 1-ter.2.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Roggiani 1-ter.3, che intende aprire un colloquio tra territorio lombardo e Governo attraverso l'intesa con la regione Lombardia e i comuni dell'area di Malpensa interessati. Osserva che la contrarietà a questo emendamento, che sottolinea il valore dei territori, si pone in netta contraddizione con l'idea di decentramento e autonomia differenziata da sempre sbandierata dalla maggioranza.

Antonino IARIA (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Roggiani 1-ter.3, trova singolare che il Governo abbia approvato una disposizione così specifica sull'aeroporto di Malpensa, cavallo di battaglia di una delle parti politiche che compongono l'attuale maggioranza, essendo quello del trasporto merci via aereo un argomento di carattere generale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Roggiani 1-ter.3 e Evi 1-ter.4.

Patty L'ABBATE (M5S) sottolinea l'importanza del proprio articolo aggiuntivo 1-ter.03, che prevede l'utilizzo dei droni per monitorare i microinquinanti. Sottolinea che si tratta di dispositivi che possono, attraverso nuove tecnologie, effettuare un monitoraggio molto più accurato di quello possibile oggi attraverso la rilevazione umana, che permetterebbe anche di valutare nel tempo la bontà delle politiche che si attuano sul territorio. Esprime dispiacere per la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 1-ter.01 a sua prima firma, dal momento che il gas contenuto nei refrigeratori è fortemente climalterante e può determinare conseguenze gravi sia con riguardo ai cambiamenti climatici che per la qualità dell'aria. Rammenta a tale proposito che l'Unione europea sta discutendo una proposta normativa che ne vieterebbe l'uso a partire dal 2030.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 1-ter.03, ritiene importante l'impiego di tecnologia innovativa, come nel caso di specie i droni, ai fini del monitoraggio della qualità dell'aria.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1-ter.03.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Pavanelli 1-ter.04, fa presente che tale proposta emendativa riprende una proposta di legge vertente sul medesimo tema, riguardante modifiche all'articolo 8 del decreto-legge n. 68 del 2022, in tema di realizzazione di nuove infrastrutture utilizzabili da servizi tram e/o da servizi su rotaia. Ritiene che alcune innovazioni nel transito dei veicoli siano importanti e siano da agevolare, anche dal punto di vista burocratico.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pavanelli 1-ter.04.

Antonino IARIA (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 1-ter.05, il quale riprende una proposta di legge del suo gruppo in tema di modifiche alla disciplina sui limiti di velocità urbana. Ritiene che la fissazione di norme generali per la realizzazione di aree urbane a bassa velocità di percorrenza, oltre che ridurre le emissioni inquinanti, possano anche aiutare la programmazione comunale e agevolare la mobilità a livello locale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Iaria 1-ter.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) e del Comitato per la legislazione.

Chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori sul provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ritiene che l'odierno dibattito, nel quale non vi è stata alcuna possibilità di confronto con la mag-

gioranza, dimostri lo svuotamento delle prerogative del Parlamento, nonostante la delicatezza del tema che avrebbe meritato ben altra discussione.

Ilaria FONTANA (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Simiani, stigmatizzando il silenzio dei gruppi di maggioranza su un tema così importante.

Devis DORI (AVS), fatto notare che ci sarebbe stato tutto il tempo per discutere ed accogliere alcune delle proposte di modifiche dell'opposizione, ritiene grave che i gruppi di maggioranza non si siano neanche preoccupati di motivare la loro contrarietà a certe proposte emendative. Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori sul provvedimento in esame.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori sul provvedimento in esame, rilevando che la maggioranza dovrebbe sentirsi in imbarazzo verso il proprio elettorato, considerate le promesse elettorali fatte in passato e non mantenute. Ribadisce che il provvedimento in esame mira semplicemente a risolvere un problema politico del presidente della Regione Piemonte, intervento che peraltro a suo avviso, finirà per danneggiare altre regioni. Ritiene sia avvilente disciplinare una materia così importante in modo così superficiale, non prevedendo nulla su veicoli elettrici, trasporto pubblico locale, risparmio energetico, dimostrando in tal modo di non avere alcuna visione in materia di transizione ecologica.

Andrea CASU (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori sul provvedimento in esame, facendo notare che i gruppi di maggioranza hanno evitato qualsiasi confronto con l'opposizione, neanche motivando la loro contrarietà ad alcune proposte di modifica di buon senso, tra le quali, richiama, ad esempio, il suo emendamento 1.24 in tema di trasporto pubblico locale. Ritiene sia in atto uno svilimento del ruolo dei parlamentari, vista la tendenza a svuotare le prerogative delle Camere attraverso il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza, la posizione della questione di fiducia e la ridotta possibilità di presentare proposte emendative.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dopo aver rivolto un ringraziamento all'opposizione per aver rispettato i tempi stabiliti in sede di Uffici di presidenza, assicura che i gruppi di maggioranza hanno partecipato con piena consapevolezza alla discussione odierna, prestando la massima attenzione ai temi posti dai gruppi di minoranza.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, deliberando altresì la richiesta che le Commissioni siano autorizzate a riferire oralmente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole: le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna *con le seguenti:* tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: delle Regioni di cui al comma 1 *con le seguenti:* di tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1.2. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: e Emilia-Romagna *con le seguenti:* , Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Liguria e Sicilia.

1.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi *con le seguenti:* entro quattro mesi.

1.4. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la parola: modificando *inserire le seguenti:* ed integrando.

1.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo le parole: provvedimenti attuativi, *inserire le seguenti:* con nuove iniziative aggiuntive.

1.6. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Casu, Bakkali, Barbagallo, Ghio, Morassut.

Al comma 1, sostituire le parole: , nonché di quanto previsto dal comma 2 *con le seguenti:* , di quanto previsto dal comma 2, nonché dei dati aggiornati sulle fonti delle emissioni nocive ivi compresi il riscaldamento degli edifici, l'utilizzo di stufe a legna e a pellet, le attività agricole e zootecniche, gli allevamenti intensivi, la presenza di termovalorizzatori, le infrastrutture logistiche, il trasporto merci su gomma, la circolazione di veicoli inquinanti, il numero di veicoli circolanti.

1.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

Sopprimere il comma 2.

1.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo *con le seguenti:* 15 settembre di ciascun anno e il 15 aprile dell'anno successivo.

1.9. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 *con le seguenti:* entro e non oltre il 1° ottobre 2024.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1° ottobre 2025 con le seguenti: entro e non oltre il 1° ottobre 2025.

1.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di categoria N1, N2, e N3 ad alimentazione diesel, di categoria « Euro 5 » con le seguenti: alimentati con motori endotermici.

1.12. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di categoria « Euro 5 » con le seguenti: di categoria « Euro 5 » e « Euro 6 a/b/c ».

1.13. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1.11. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: circolazione stradale, aggiungere le seguenti: e con successivi provvedimenti di carattere strutturale,.

1.14. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: PM10 inserire le seguenti: dei composti organici volatili (COV).

1.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: azoto NO₂ aggiungere le seguenti: o di altri inquinanti tra cui il PM 2,5.

1.16. Bonelli, Borrelli, Iaria, Dori.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

1.17. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole « Euro 5 » aggiungere le seguenti: e « Euro 6 a/b/c ».

1.19. Bonelli, Borrelli, Dori, Iaria.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: provvedimenti attuativi inserire le seguenti: con nuove iniziative aggiuntive.

1.20. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché della direttiva 2016/2284 UE e della direttiva 2002/49/UE del Parlamento e del Consiglio europeo.

1.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

Sopprimere il comma 2-bis.

1.22. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle aree interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « con dotazione

pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

b) le parole: « un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ».

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-quater*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.23. Ghio, Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Bakkali, Curti, Ferrari, Scarpa, Iaria.

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

2-quater. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente al sostegno del trasporto pubblico locale delle regioni interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-quater*, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota

parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.24. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Bakkali, Ghio, Curti, Ferrari, Scarpa, Iaria, Dori.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. Al fine di ridurre progressivamente la produzione di ammoniaca che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico, con contestuale riduzione delle emissioni inquinanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare con misure di sostegno, la riconversione degli allevamenti intensivi riducendo il numero dei capi allevati.

2-quinquies. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le autorità competenti promuovono accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, mediante i quali sono individuati criteri e prassi relativi al superamento degli allevamenti intensivi.

1.25. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori.
(inammissibile)

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

2-quater. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in particolare nelle

aree interessate da fenomeni di forte inquinamento dell'aria ambiente, per l'anno 2024 le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono destinate prioritariamente all'acquisto di veicoli non inquinanti nelle regioni che entro il 31 dicembre 2023 provvedono alla revisione dei propri piani di qualità dell'aria ai fini del rispetto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

1.26. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le Amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di

alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

* **1.27.** Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

* **1.30.** Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le Amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

1.28. Bonelli, Borrelli, Dori, Simiani, Iaria.

Al comma 3, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Fondo per la qualità dell'aria)

1. Al fine di favorire il rispetto della normativa europea in materia di qualità

dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla realizzazione di azioni specifiche di riduzione delle emissioni inquinanti, da destinare prioritariamente alle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, per supportare l'acquisto di macchinari e strumenti idonei a garantire la riduzione di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici o l'acquisto di macchinari per la distribuzione di liquame nel terreno a basse o zero emissioni di ammoniaca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.29. Vaccari, Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

(inammissibile)

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.

1-bis.1. Bonelli, Borrelli, Dori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sviluppare la mobilità sostenibile attraverso l'incremento di soluzioni di trasporto pubblico collettivo e condiviso, con l'obiettivo di aumentare le reti metropolitane e tramviarie cittadine che consentono di offrire efficienti sistemi alternativi alla mobilità privata, riducendo il carico emissivo degli inquinanti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il potenziamento della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico collettivo e condiviso ai fini del miglioramento della qualità dell'aria).

1-bis.2. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinato al finanziamento di investimenti *aggiungere le seguenti*, ambientalmente sostenibili, come stabilito dal Regolamento UE 2020/852,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,.

1-bis.3. Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alla creazione e

Conseguentemente, dopo le parole: a fini turistici *aggiungere le seguenti:* esistenti esterne al perimetro dei centri storici, garantendo i collegamenti con un adeguato servizio di trasporto pubblico locale,.

1-bis.4. Barbagallo, Simiani, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Curti, Ferrari, Scarpa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: alla creazione e.

1-bis.5. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla creazione *inserire le seguenti:* , in aree esterne ai centri storici delle città,.

1-bis.6. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a fini turistici *inserire le seguenti:* , comunque nel rispetto e nella tutela dei beni di interesse storico e culturale,.

1-bis.7. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a fini turistici, *inserire le seguenti:* , dotate di punti di ricarica per veicoli elettrici,.

1-bis.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: turismo all'aria aperta, *inserire le seguenti:* senza ulteriore consumo di suolo e senza impermeabilizzazione, nel rispetto degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica,.

1-bis.9. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia anche interventi per la realizzazione di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, di collegamento alle aree attrezzate di cui al medesimo comma 1, e di infrastrutture

di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.

1-bis.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, procede alla modifica del decreto ministeriale del 22 marzo 2023 recante « Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile » per la ripartizione delle risorse aggiuntive di cui al presente comma.

1-bis.11. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

1-ter.1. Bonelli, Evi, Borrelli, Dori.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , purché nel pieno rispetto dell'articolo 9, comma 3 della Costituzione e della direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 211/92/UE del 13 novembre 2011, e purché le opere vengano realizzate all'interno del sedime aeroportuale già esistente.

1-ter.2. Evi, Bonelli, Borrelli, Dori.

Al comma 2, dopo le parole: all'Unione europea *inserire le seguenti:* e dell'intesa raggiunta tra Regione Lombardia e i comuni dell'area di Malpensa interessati dall'opera.

1-ter.3. Roggiani, Peluffo, Forattini, Barbagallo, Simiani, Iaria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in considerazione della presenza di più infrastrutture aeroportuali nello stesso *hub* con le relative reti di collegamento, prevedendo una Valutazione Ambientale Strategica su tutto il bacino milanese, relativamente al traffico aeroportuale, che tenga in considerazione la coesistenza di ben quattro diverse infrastrutture, ciascuna con le relative capacità di espansione, le relative valutazioni di impatto ambientale e i conseguenti studi epidemiologici circa le ricadute sulla salute umana.

1-ter.4. Evi, Bonelli, Borrelli, Dori.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO₂, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter.01. L'Abbate, Iaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

(inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m² hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54.

2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di

avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

6. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 5, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

1-ter.02. Pavanelli, Iaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto come strumento per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)

1. All'articolo 5 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante

di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle AIA e della VIA.

5-ter. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. Al fine di implementare la dotazione di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sul Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1-ter.03. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Modifiche all'articolo 8 del 16 giugno 2022, n. 68 in tema di tram-treno)

1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti riguardanti derivanti da diversi settori che concorrono all'inquinamento atmosferico, all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *12-octies.* Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il miglior uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato e di concerto con Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023 sono emanate le Linee guida per la redazione e la valutazione di proposte progettuali su rami ferroviari di carattere locale anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture ad esse collegate che siano utilizzabili da servizi tram e/o da servizi leggeri su rotaia di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50. Tali linee guida dovranno indicare, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e i possibili percorsi autorizzativi di servizi di trasporto leggero su rotaia e delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con alcuni componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività, nonché contenere le successive istruzioni operative relative al completamento dello schema normativo e autorizzativo dell'esercizio ferroviario leggero.

12-novies. In attuazione del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2024 sono pubblicate le Linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari dove siano pianificabili servizi di trasporto rapido di massa esperiti con autobus biarticolati e filobus bisnodati fino a 24 metri di lunghezza. ».

1-ter.04. Pavanelli, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h, mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, anche mediante limitatori della velocità, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice. »;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o

più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. ».

1-ter.05. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

1. Dal 1° gennaio 2024 i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica.

3. Alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è abrogato.

1-ter.06. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

1. Al fine di potenziare e superare le forti disomogeneità territoriali i servizi di

trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono stanziati complessivamente 2 miliardi di euro nel triennio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2021-2027. Con decreto del ministero

delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di ripartizione delle medesime risorse.

1-ter.09. Bonelli, Borrelli, Dori.

(inammissibile)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	32
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	43
DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	44
SEDE REFERENTE:	
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 11.55.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

C. 1294 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, il testo del disegno di legge C. 1294, recante « Di-

sposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica », e delle proposte di legge abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate. Ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

In sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, procede all'illustrazione del provvedimento che, composto da 17 articoli, interviene su numerosi aspetti della normativa di contrasto alla violenza sulle donne, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime sia sulla prevenzione del fenomeno.

Più nel dettaglio, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 in materia di misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. In particolare, la lettera a) estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai

casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati – consumati o tentati – di violenza privata (articolo 610 c.p.), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, c.p.), di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. *revenge porn* (articolo 612-*ter* c.p.) di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e di danneggiamento (articolo 635 c.p.). La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica. La lettera *b*) modifica il comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto-legge, estendendo l'applicazione della disposizione che impone alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza, anche ai casi di violenza privata (articolo 610 c.p.), minacce aggravate (articolo 612, secondo comma, c.p.), violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e danneggiamento (articolo 635 c.p.), nonché di tentato omicidio (articoli 56 e 575 c.p.). La lettera *c*) aggiunge ulteriori commi all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 al fine di: *i*) prevedere che la misura dell'ammonimento non possa essere revocata prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti (comma 5-*ter*); *ii*) prevedere un aumento di pena per i reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, secondo comma, (minaccia grave), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) c.p., 612-*bis* (atti persecutori) e 612-*ter* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito (comma 5-*quater*); *iii*) prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordina-

riamente procedibili a querela qualora commessi – nell'ambito di violenza domestica – da soggetto già ammonito (comma 5-*quinquies*). Fa presente poi che l'articolo 1, comma 1-*bis*, inserisce un nuovo articolo dopo l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 (articolo 3.1), nel quale si stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica qualora, per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, emerga il pericolo di reiterazione delle condotte. L'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p., sull'obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (cd. « codice rosso ») richiama i seguenti delitti: tentato omicidio (articolo 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); violenza sessuale (articolo 609-*bis* e 609-*ter* c.p.); atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater* c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* c.p.); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* c.p.); atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.); lesione personale (articolo 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.) nelle forme aggravate. L'articolo 1, comma 2, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento del questore, attualmente previsto per i fatti riconducibili al reato di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.), anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale (articolo 609-*bis* c.p.) e al c.d. *revenge porn* (articolo 612-*ter* c.p.). Evidenzia che la disposizione prevede, inoltre, un aumento della pena per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e prevede altresì la procedibilità d'ufficio per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento. Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, intervenendo sull'articolo 11 del decreto-legge n. 11 del 2009, l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire

informazioni alle vittime sui centri antiviolenza presenti sul territorio, estendendolo anche ai reati di tentato omicidio (articolo 575); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies*), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter*).

Passando ad esaminare l'articolo 2, evidenzia che la disposizione attiene al potenziamento delle misure di prevenzione. In particolare, intervenendo sul codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 1, lettera *a*) estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. Inoltre, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale prevista dal Codice antimafia, la lettera *b*) prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo loro consenso, di modalità di controllo elettronico ai sensi dell'articolo 275-*bis* c.p.p. (c.d. « braccialetto elettronico » o altro strumento tecnico) richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica della disponibilità dei dispositivi, prevista dal testo vigente. La disposizione prevede inoltre che, nel caso di diniego del consenso alle modalità di controllo elettronico, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. Nel caso di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni. Nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico il tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. La lettera *c*) interviene sull'articolo 8, comma 5, del codice antimafia, al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro fami-

liari e conviventi (articolo 572 c.p.) e atti persecutori (articolo 612-*bis*), imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro. La lettera *d*) interviene sull'articolo 9, comma 2, del codice antimafia, in materia di provvedimenti d'urgenza adottabili dal presidente del tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, al fine di prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) e atti persecutori (articolo 612-*bis*), che il presidente del tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. braccialetto elettronico ai sensi dell'articolo 275-*bis* c.p.p. ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica. Nel caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale. La lettera *e*), infine, interviene sull'articolo 75-*bis* del codice antimafia, prevedendo, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Evidenzia che il comma 1-*bis* modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, al fine di prevedere che l'analisi criminologica sulla violenza di genere, ivi prevista, elaborata annualmente dal Ministero dell'interno –

Dipartimento della pubblica sicurezza, comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.

Osserva poi che l'articolo 3 interviene sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, aggiungendo all'elenco dei reati in ordine ai quali deve essere assicurata priorità assoluta, i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-*bis* c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-*bis* c.p.), lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-*ter* c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter* c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (articolo 613, terzo comma, c.p.).

Fa presente che il successivo articolo 4 reca norme in materia di trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare. In particolare, il comma 1 prevede che nei medesimi casi nei quali è prevista la trattazione prioritaria sia prevista anche priorità per la richiesta di misura cautelare personale. Il comma 2 prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Esaminando l'articolo 5, fa presente che il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, aggiungendo un ulteriore pe-

riodo, ai sensi del quale nel caso di delega, l'individuazione deve avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica. Il comma 1-*bis* prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio della sulla violenza contro le donne, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Il comma 1-*ter* prevede che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Il successivo articolo 6 riguarda i termini per la valutazione delle esigenze cautelari. In particolare, il provvedimento introduce nel codice di procedura penale l'articolo 362-*bis* (Misure urgenti di protezione della persona offesa) che, in relazione a specifici delitti, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, prevede che il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, sia tenuto a valutare, entro 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2). La disposizione (comma 3) introduce altresì un ulteriore termine – entro 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria – entro il quale il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare.

Rileva che l'articolo 7 modifica l'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale al fine di prevedere l'obbligo per il procuratore generale

presso la corte d'appello di acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* c.p.p. – introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge – e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Esaminando l'articolo 8, fa presente che esso modifica la pena prevista dall'articolo 387-*bis* per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, attualmente fissata nella reclusione da sei mesi a tre anni, aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi e estende tale pena anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile ai sensi dell'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile nonché alla violazione dei provvedimenti di eguale contenuto assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Osserva che l'articolo 9, introducendo nel codice penale l'articolo 382-*bis*, prevede la possibilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Trattando l'articolo 10, osserva che la disposizione interviene in materia di misure cautelari e uso del braccialetto elettronico. In particolare, il comma 1, lettera *a*) modifica il comma 1 dell'articolo 275-*bis* c.p.p., sostituendo l'attuale obbligo per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari con controllo mediante « mezzi elettronici o altri strumenti tecnici », di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria, con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della polizia giudiziaria. La lettera *b*) interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 276 c.p.p. prevedendo

l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-*bis* c.p.p. (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). La lettera *c*), nn. 1-2, interviene sul comma 6 dell'articolo 282-*bis* c.p.p. introducendo nel testo della norma volta a disciplinare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare nuovi titoli di reato per i quali la misura coercitiva *de qua* può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p. In particolare, l'elenco è integrato mediante l'inserimento delle fattispecie di tentato omicidio (articolo 575 c.p.) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.). Si prevede, infine, che nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e che, qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice imponga anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. La lettera *c*), nn. 3-4, sempre attraverso modifiche al comma 6 dell'articolo 282-*bis* c.p.p., prevede la misura coercitiva sia sempre accompagnata (attualmente è facoltativa) dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* c.p.p., ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro la disposizione prevede che il giudice debba prescrivere modalità e limitazioni. Si prevede, infine, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo o ne sia accertata la non fattibilità tecnica il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. La lettera *d*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 282-*ter*

c.p.p. in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, quantificando in 500 metri la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento, prevedendo che nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere (*ex* articolo 282-*bis*, comma 6, c.p.p.) la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari e consentendo al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso al braccialetto elettronico.

Evidenzia che il successivo articolo 11 reca ulteriori modifiche al codice di procedura penale volte ad ampliare la possibilità di disporre le misure cautelari coercitive. In particolare, il comma 1, lettera *a*) modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 275 c.p.p., al fine di estendere ad altre fattispecie di reato la disciplina derogatoria rispetto al divieto ivi previsto. In particolare, l'articolo 275 c.p.p. prevede, in via generale, che non possa essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. La disposizione citata, nella versione in vigore, prevede che tale divieto di custodia cautelare o di arresti domiciliari non si applichi per taluni reati specificamente indicati, fra cui maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter*). La novella in commento aggiunge ai reati per cui non si applica il predetto divieto di custodia cautelare la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-*bis* c.p.) e le lesioni personali aggravate (articolo 576,

primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.). La lettera *b*) modifica l'articolo 280 c.p.p. al fine di prevedere che le soglie edittali ivi previste per l'applicabilità delle misure cautelari coercitive non si applichino ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-*bis* c.p.) e di lesioni personali aggravate (articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.). La lettera *c*) modifica l'articolo 391, comma 5, c.p.p., in materia di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. Tale disposizione, nel disciplinare la c.d. «conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva», ivi compresa la custodia in carcere, dispone espressamente che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*), e 280 quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'articolo 381, secondo comma, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza: dunque, anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Sottolinea che la novella amplia l'ambito di applicazione della disposizione anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-*bis* c.p.

Fa presente poi che l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, intervenendo sull'articolo 90-*ter*, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato. In tal modo vengono raggruppate in un'unica norma le disposi-

zioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale. La lettera *b*) del medesimo comma modifica l'articolo 299 c.p.p., introducendovi due commi ulteriori, volti a prevedere, rispettivamente, che: nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi e di atti persecutori l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282-*bis* c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare), 282-*ter* c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 c.p.p. (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 c.p.p. (Custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (Custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (comma 2-*ter*); nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p., l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (comma 2-*quater*).

Passando ad esaminare l'articolo 13, evidenzia che esso reca disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena. In particolare, il comma 1, lettera *a*) prevede che ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena non sia sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, a percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento e la valutazione circa la partecipazione e il superamento del corso sono demandati al giudice. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione personali previste nel Libro I, Titolo II, Capo II del

decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. codice antimafia, ovvero la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Sulla richiesta il tribunale deve decidere entro 10 giorni. In ogni caso la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione deve essere comunicata al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna al fine della revoca della sospensione condizionale della pena. La lettera *b*) del medesimo comma aggiunge un comma ulteriore all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del codice penale, al fine di prevedere che: *i*) la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza; *ii*) gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero; *iii*) l'ufficio di esecuzione penale esterna, a sua volta, dia immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, *ex* articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.

Fa presente che l'articolo 14 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o

divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Viene, a tal fine, introdotto l'articolo 13-bis nella legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015-2016).

Il successivo articolo 14-bis prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, venga emanato il decreto interministeriale che disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, nonché le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi.

L'articolo 14-ter modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, eliminando dai documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ed aumentando da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda medesima.

Ricorda che l'articolo 15, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento all'esame del Comitato è riconducibile alle materie « ordine pubblico e sicurezza » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere h) e l), della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI) *presidente e relatore*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere, nella seduta odierna, il parere alle Commissioni riunite VIII e IX sul disegno di legge C. 1492, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 121 del 2023, recante « Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale ».

Evidenzia che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia in materia di qualità dell'aria, prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli « euro 5 » previsto dal comma 2. Tale comma 2, infatti, consente limitazioni strutturali alla circolazione anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel « euro 5 », da parte delle regioni, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, solo a partire dal 1° ottobre 2024, nelle more della predisposizione dell'aggiornamento dei piani sulla qualità dell'aria da parte delle regioni stesse. È previsto inoltre, al secondo periodo, che le regioni indichino e motivino le relative deroghe, nonché, in base alla modifica introdotta al Senato, che esse escludano dai provvedimenti di limitazione della circolazione stradale i veicoli ricadenti nelle categorie esentate dai divieti

di circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada. Il comma 2 prevede inoltre, al terzo periodo, che la limitazione della circolazione si applichi in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, e che siano altresì ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂. Si dispone infine, al quarto periodo, che a decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria « Euro 5 » venga inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo dello stesso comma 2. Evidenzia che in base al comma 2-*bis* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, è data facoltà alle Regioni di esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria « Euro 3 » *monofuel* o *bi-fuel* alimentati con carburanti alternativi. Il comma 2-*ter*, anch'esso introdotto al Senato, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la disciplina della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del Codice della strada. Si prevede altresì che con lo stesso decreto siano individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche, nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando ad esaminare l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, rileva che esso istituisce al comma 1 un fondo destinato al finanziamento di

investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta e, al comma 2, provvede alla relativa copertura finanziaria. Il comma 3 incrementa di 17 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Alla relativa copertura finanziaria si provvede al comma 4.

Rammenta che l'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, prevede al comma 1 il riconoscimento di opera strategica di preminente interesse nazionale all'intervento volto alla implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Milano-Malpensa, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo stesso, trasmesso dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'istanza di valutazione di impatto ambientale. In base al comma 2, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di tale intervento, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all'intervento stesso, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ad una nuova valutazione delle determinazioni già adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento. Il comma 3 dell'articolo 1-*ter* reca la clausola di invarianza finanziaria.

Fa presente che l'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, quindi dal 13 settembre 2023.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema ».

stema » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Assume inoltre rilievo, con riferimento all'articolo 1-bis, la materia del turismo di competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Segnala a tale proposito che, come anticipato, l'articolo 1-bis prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di investimenti proposti dai comuni volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, senza tuttavia prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione delle modalità di riparto delle risorse del fondo. Segnala infine che, con riguardo all'articolo 1-ter, assume rilievo anche la materia di legislazione concorrente relativa ai porti e agli aeroporti civili (articolo 117, terzo comma).

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 12.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni,

secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che si è concluso ieri il ciclo di audizioni programmato e con l'occasione ringrazia il vicepresidente Mauri per aver presieduto la Commissione in tale fase. Avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel sottolineare che vi sarà tempo nel corso dell'esame delle proposte emendative di intervenire su aspetti specifici del provvedimento, fa presente che in questa sede si limiterà a svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Assicura al presidente Pagano che è stato per lui un piacere condurre la seduta di ieri dedicata allo svolgimento delle audizioni informali, alla quale avrebbe comunque partecipato. Nell'apprezzare la disponibilità della presidenza a consentire di audire tutti i soggetti indicati dai gruppi, sottolinea l'utilità del ciclo di audizioni, che ha consentito di avere un affresco interessante della situazione, grazie al contributo di persone che hanno sulla materia punti di vista diversi. Evidenziando pertanto che la complessità è sempre una ricchezza, suggerisce ai colleghi che non hanno avuto modo di partecipare alle audizioni, di ascoltare la registrazione delle sedute ad esse dedicate, con particolare riguardo agli interventi delle persone che si occupano direttamente della gestione dei migranti, e specificatamente delle fasi dell'accoglienza e del trattamento dei minori stranieri non accompagnati. Fa presente, anche alla luce dell'esperienza personale da viceministro, che una cosa è conoscere un fenomeno dal punto visto teorico e un'altra avere contezza del suo dispiegarsi concreto e quotidiano. Richiama in particolare l'audizione del rappresentante dell'UNICEF, che ha affrontato la questione da un punto di vista empatico, vale a dire quello dell'immedesimazione personale nelle peripezie di un ragazzo straniero che approda in Italia. Invita quindi tutti i colleghi ad un supplemento di riflessione in particolare su tre

questioni, la prima delle quali di carattere più generale attiene all'incremento per decreto della capienza massima dei centri di accoglienza. Segnala a tale proposito che occorrerebbe strutturare il sistema in modo tale che sia in grado di reggere anche in occasione di consistenti incrementi dei flussi e non elevare per legge il numero delle persone che possono essere ospitate nelle strutture esistenti, senza peraltro tener conto dell'aumento dei costi per coloro che le gestiscono. Fa presente che le altre due questioni attengono al tema decisamente più delicato dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. A tale proposito, segnala in primo luogo l'inopportunità di accogliere i sedicenni nelle strutture dedicate agli adulti, sottolineando la promiscuità di tale sistemazione e ritenendo che si debba evitare di introdurre misure destinate a peggiorare la condizione dei minori, tanto più che in Italia le soluzioni temporanee finiscono sempre per diventare definitive. Quanto alla terza questione, decisamente la più rilevante, vale a dire all'accertamento dell'età dei soggetti che si qualificano come minori, segnala in primo luogo che le disposizioni introdotte dal Governo comportano una disparità di trattamento tra gli stranieri e gli italiani, con un'evidente criticità sul versante costituzionale. Rimanendo tuttavia sul merito della questione, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, rileva che la procedura di accertamento dell'età proposta dal decreto

non garantisce risultati certi e che, dati alla mano, non vi è alcuna ragione per derogare all'approccio olistico e multidisciplinare introdotto nel 2020, essendo emerso con chiarezza che i soggetti stranieri maggiorenni che si dichiarano minori rappresentano una casistica decisamente irrilevante. Aggiunge che è vero semmai il contrario, vale a dire che sono molto più numerosi i minori che si dichiarano maggiorenni o per poter accedere alle eventuali opportunità di lavoro o perché costretti da soggetti terzi, che intendono avviarli alla criminalità o alla prostituzione. Nel comprendere che su altri aspetti del provvedimento possano sussistere e permanere ragioni di contrasto politico, considera invece questo aspetto dirimente e chiede quindi a tutti un supplemento di riflessione affinché anche con la collaborazione del Governo si possa addivenire a una modifica delle norme in materia di minori stranieri non accompagnati.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare. Avverte che, come concordato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di lunedì 23 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1294 e abb., recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica », come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il disegno di legge interviene su numerosi aspetti della normativa di contrasto alla violenza sulle donne, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime, sia sulla prevenzione del fenomeno;

oltre ad ampliare la definizione di violenza domestica, inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età, il provvedimento interviene sulle misure di prevenzione potenziando l'istituto dell'ammonimento del questore (articolo 1) e le modalità elettroniche di controllo degli indagati per i reati di violenza di genere e domestica (articoli 2 e 10), estendendo l'ambito di applicazione di misure cautelari coercitive (articolo 11), potenziando l'istituto della sorveglianza speciale (articolo 2) e prevedendo un inasprimento delle pene quando reati sono commessi nonostante l'applicazione di misure di prevenzione;

il disegno di legge rafforza il sostegno alle vittime dei reati, estendendo le informazioni che debbono essere rese loro (articoli 1 e 12), intervenendo sulla provvisoria loro dovuta (articolo 14) e sulla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti (articolo 14-ter) e valorizza le iniziative di formazione specifica degli operatori che dovranno interagire con le vittime (articolo 5);

il provvedimento accelera la trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati di violenza sulle donne e domestica, intervenendo sulla priorità di trattazione dei procedimenti e sui termini per la valutazione delle esigenze cautelari (articoli 3, 4 e 6);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie « ordine pubblico e sicurezza » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *h*) e *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, già approvato dal Senato;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione è composto, a seguito dell'esame da parte del Senato, da quattro articoli, che intervengono rispettivamente in materia di: pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale; sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta e ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche; riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo; entrata in vigore;

l'articolo 1, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia in materia di qualità dell'aria, prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria;

l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, istituisce un fondo destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta e incrementa di 17 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

l'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, prevede il riconoscimento di opera strategica di preminente interesse nazionale all'intervento volto alla implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Milano-Malpensa;

considerato che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

l'articolo 1-*bis*, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di investimenti proposti dai comuni volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, senza prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione delle modalità di riparto delle risorse, incide sulla materia del turismo, che ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

assume rilievo anche la materia di legislazione concorrente relativa ai porti e agli aeroporti civili, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	55
ERRATA CORRIGE	54

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prima di procedere all'espressione dei pareri sulle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, fa presente che è tuttora in corso un ulteriore approfondimento in relazione agli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, di analogo contenuto dell'emendamento 5.1 della collega Bonetti approvato nella giornata di ieri, che pertanto restano accantonati. Av-

verte inoltre che l'articolo aggiuntivo Ravetto 14.011 è stato ritirato.

Con riguardo alle proposte emendative non ancora votate, ribadisce il parere favorevole espresso già nella seduta di ieri sugli emendamenti Ghio 1.2 e Varchi 13.2, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché sugli identici emendamenti Giannassi 2.2, Varchi 2.3, Bonetti 2.4 e Varchi 2.5, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Con riguardo alle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ascari 8.1. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Dori 5.04 e 5.05, sull'emendamento Di Biase 6.2 e sugli articoli aggiuntivi Ascari 14.02 e 14.012, Ghirra 14.013, Zanella 14.017, Ascari 14.018, Ghirra 14.019, Zanella 14.022, Polidori 14.024, sugli identici articoli aggiuntivi Ascari 14.030 e Dori 14.031, sugli articoli aggiuntivi Zan 14.033, Ascari 14.036, 14.038 e 14.039, Zanella 14.040, Dori 14.041 e 14.042 e sull'emendamento Di Biase 15.1. Ai fini di chiarire le motivazioni dell'invito al ritiro appena formulato, precisa che, in particolare sulle proposte emendative riferite all'arti-

colo 14, si registra l'orientamento favorevole del Ministero della giustizia, permanendo tuttavia alcune criticità sul versante delle coperture finanziarie. Fa comunque presente che, in vista dell'esame in Assemblea, sussistono margini per ulteriori approfondimenti della questione.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento Ghio 1.2, pur non ritenendola sufficientemente in linea con lo spirito del testo originario.

Valentina GHIO (PD-IDP) come già anticipato dalla collega Serracchiani, ribadisce che la riformulazione proposta soddisfa solo parzialmente il Partito democratico, dal momento che non è del tutto coerente con la *ratio* dell'emendamento originario a sua prima firma, nata anche dalle considerazioni dei soggetti auditi. Auspica che i contenuti del suo emendamento originario possano essere trasfusi in un ordine del giorno che impegni il Governo ad un effettivo monitoraggio della nuova norma, ai fini di un suo futuro potenziamento in linea con le sollecitazioni provenienti dalle audizioni.

Maria Carolina VARCHI (FDI) accetta la proposta di riformulazione sull'emendamento a sua firma 13.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ghio 1.2 e Varchi 13.2, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*) e gli identici emendamenti Gianassi 2.2, Varchi 2.3, Bonetti 2.4 e Varchi 2.5 come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Devis DORI (AVS), in attesa dell'esito degli approfondimenti tuttora in corso sugli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, chiede che si soprasseda alla votazione degli articoli aggiuntivi a sua

prima firma 5.04 e 5.05 che intervengono su analogo argomento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, accoglie la richiesta del collega Dori e, concorde il Governo, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Dori 5.04 e 5.05.

La Commissione respinge l'emendamento Di Biase 6.2 e approva l'emendamento Ascari 8.1 (*vedi allegato*).

Stefania ASCARI (M5S) dichiara di apprezzare l'impegno assunto dal presidente di approfondimenti in ordine alle tematiche oggetto degli emendamenti all'articolo 14, che lascia intravedere la possibilità di approdare ad una soluzione in vista dell'esame dell'Assemblea. Con particolare riguardo ad una questione importante come quella oggetto dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.02, ricorda che il Viceministro Sisto espresse in Assemblea un parere favorevole su un ordine del giorno, poi approvato all'unanimità, volto ad estendere le intercettazioni anche alla detenzione di materiale pedopornografico. Sottolinea pertanto che vi è un precedente di possibile condivisione di uno strumento utile a dare un contributo al contrasto alla violenza domestica.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere a nome del Partito democratico l'articolo aggiuntivo 14.02 della collega Ascari, confidando nella coerenza del Governo in ordine agli impegni precedentemente assunti.

Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ascari 14.02.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, assicura che sia in sede di Comitato dei nove, sia in Assemblea sarà possibile svolgere ogni ulteriore opportuno approfondimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 14.02.

Valentina D'ORSO (M5S) richiamando le parole del presidente Maschio, nel ritenere che la finalità dell'articolo aggiuntivo Ascari 14.012 sia condivisa, auspica che si possa arrivare in vista dell'esame in Assemblea ad una sua riformulazione. Fa presente che l'articolo aggiuntivo 14.012 della collega Ascari è il primo di una serie di proposte volte ad introdurre l'educazione affettiva e sessuale nel primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere quel cambiamento culturale indispensabile a contrastare il fenomeno.

Devis DORI (AVS) auspica che in vista dell'esame in Assemblea si possa svolgere un'ulteriore riflessione sulla questione posta dall'articolo aggiuntivo 14.012 della collega Ascari e sulle successive proposte emendative a sua firma 14.013 e 14.017. Nel far presente che si tratta di un tema importante, evidenzia, anche alla luce della propria esperienza come insegnante, che molti docenti già organizzano percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità. Ritiene tuttavia che serva comunque una disposizione di legge, al fine di garantire a tali programmi la capillarità a livello nazionale. Auspica, in particolare, una riflessione da parte della Ministra Roccella.

Sara FERRARI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ascari 14.012, anche in considerazione del fatto che analoghe proposte emendative del Partito democratico sono state respinte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascari 14.012 Ghirra 14.013 e Zanella 14.017.

Stefania ASCARI (M5S) fa presente che l'articolo 14.018 a sua prima firma risponde alle sollecitazioni provenienti da pressoché tutte le associazioni antiviolenza che lamentano l'inadempienza di alcune regioni in ordine all'erogazione dei fondi, sottolineando come in tal modo si privino le vittime di violenza del necessario supporto. Nel far presente che in diversi casi sono gli stessi volontari a dare contributi personali al fine di sopperire alla man-

canza di risorse, evidenzia che la sua proposta emendativa è volta ad istituire un Commissario *ad acta* per le regioni inadempienti, al fine di evitare che donne già in difficoltà, private del necessario sostegno, tornino nelle situazioni da cui sono fuggite. Ritiene indispensabile assicurare un flusso tempestivo ed adeguato di risorse, verificando che le Regioni provvedano alla loro distribuzione.

Michela DI BIASE (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Ascari 14.018. Sottolinea quanto sia doveroso che le associazioni antiviolenza ottengano le risorse necessarie, considerando a tal fine utile l'istituzione del Commissario *ad acta* per le regioni inadempienti, con l'auspicio che tale soluzione possa garantire la corretta erogazione dei fondi.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene necessaria sul tema una riflessione di natura tecnica, sottolineando come il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni e successivamente ai comuni incappi spesso nei ritardi della burocrazia, soprattutto se si considera anche il rispetto dei termini obbligatori del ciclo di bilancio degli enti locali. Ciò premesso, alla luce del consistente incremento dello stanziamento per i centri antiviolenza voluto dal presente Governo, chiede alla prima firmataria di ritirare la proposta emendativa per lavorare insieme ad un atto di indirizzo al Governo che lo impegni preliminarmente ad un'attenta analisi della situazione attuale con riferimento a tempi e modi del riparto delle suddette risorse a livello locale e della successiva erogazione dei fondi. Sulla base di questo monitoraggio, sarà quindi possibile valutare se l'istituzione di un commissario *ad acta* sia la soluzione più adeguata, ovvero se, come lei sospetta, comporti piuttosto delle lungaggini e delle criticità di carattere burocratico.

Simonetta MATONE (LEGA), nell'ammettere la sussistenza di un problema con riguardo all'erogazione dei fondi, condivide la proposta della collega Varchi, facendo altresì presente che una struttura commis-

sariale è di per sé onerosa già nella sua fase di costituzione e comporta adempimenti normativi e burocratici. Pertanto, a suo avviso, non è la soluzione migliore per accelerare l'erogazione delle risorse.

Elena BONETTI (A-IV-RE) sottolinea come l'erogazione dei fondi rappresenti un problema grave che non ritiene tuttavia possa essere risolto con un ordine del giorno che, trattandosi di materia di competenza concorrente, non appare certamente lo strumento adeguato per impegnare anche le regioni. Nel rammentare quindi che con la legge di bilancio 2022 si è condizionata l'erogazione di risorse alle regioni al fatto che quest'ultime abbiano ben utilizzato i fondi a disposizione, considerata la riforma in corso in tema di autonomia differenziata, ritiene che l'unico modo per risolvere il problema sia quello di introdurre un livello essenziale di prestazione specifico per la materia. Chiede quindi se la maggioranza intenda assumere tale impegno, sottolineando che altrimenti non si risolverà la situazione.

Davide BELLOMO (LEGA), considerato l'alto numero di materie di competenza concorrente rileva che, se per ognuna di esse si decidesse di nominare un commissario *ad acta*, si potrebbero ravvisare criticità di ordine costituzionale. Rammenta che su alcune specifiche questioni lo Stato ha subordinato le premialità nei confronti delle regioni alla realizzazione di uno specifico obiettivo, richiamando come esempio la riduzione dei consiglieri regionali, che è condizione per accedere ad una quota significativa dei trasferimenti statali. Invita quindi il Governo a considerare se la materia vada inserita nel quadro descritto attribuendole il giusto grado di priorità.

Valentina D'ORSO (M5S) alla luce del dibattito ed accogliendo il segnale di apertura manifestato dai colleghi della maggioranza, ritira l'articolo aggiuntivo Ascari 14.018, di cui è cofirmataria, riservandosi di effettuare una ulteriore riflessione sulla materia e preannuncia la presentazione in

Assemblea di una analoga proposta emendativa.

Devis DORI (AVS) sottolineando che anche l'articolo aggiuntivo Ghirra 14.019 e Zanella 14.022, come la precedente proposta emendativa Ascari 14.018, recano disposizioni in materia di erogazione dei fondi a Centri antiviolenza, li ritira, rinviando all'Assemblea una discussione complessiva sull'argomento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Polidori 14.024.

Devis DORI (AVS) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 14.031, identico all'articolo aggiuntivo Ascari 14.030, manifesta la propria delusione nel constatare come su tutte le proposte emendative del suo gruppo riferite all'articolo 14, precedentemente accantonate, sia stato successivamente formulato, per ragioni di copertura finanziaria, un invito al ritiro, nonostante il contenuto delle stesse avesse registrato sostanzialmente la condivisione da parte della maggioranza e del Ministero direttamente interessato.

Insiste quindi per la votazione della proposta emendativa in esame, sottolineando come la stessa non comporterebbe rilevanti impegni di spesa. Auspica che il relatore ed il rappresentante del Governo interloquiscano con il Ministero dell'economia e delle finanze per una ulteriore riflessione sul tema ai fini dell'esame in Assemblea.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua firma 14.030, sottolinea come lo stesso sia volto a prevedere l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti civili, quando questi riguardano abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica.

Ritiene pertanto che l'approvazione delle identiche proposte emendative in esame, rappresenterebbe un importante contributo a favore delle vittime di violenza.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive a nome del suo gruppo gli articoli

aggiuntivi Ascari 14.030 e Dori 14.031 e sottolinea come il tema del gratuito patrocinio sia particolarmente rilevante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Ascari 14.030 e Dori 14.031, nonché l'articolo aggiuntivo Zan 14.033.

Valentina D'ORSO (M5S) non comprende le ragioni che hanno indotto il relatore ed il rappresentante del Governo a formulare un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ascari 14.036 che prevede che l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito, presenti una relazione al Parlamento sugli effetti applicativi della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica.

Sottolinea infatti come il monitoraggio potrebbe essere molto utile, anche ai fini di prevedere eventuali correttivi a tale normativa.

Stefania ASCARI (M5S) associandosi alle osservazioni della collega D'Orso, sottolinea come l'approvazione della proposta emendativa in esame non comporterebbe oneri finanziari ed evidenzia come i dati contenuti nella relazione potrebbero fornire un utile contributo di conoscenza al legislatore.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottolinea come negli ultimi anni il Parlamento sia intervenuto più volte sul tema della violenza di genere e ritiene che la relazione prevista dall'articolo aggiuntivo in esame sarebbe opportuna anche al fine di comprendere se tale stratificazione normativa sia efficace o se invece crei delle distonie sulle quali sarebbe necessario intervenire.

Rileva inoltre come tale proposta si inquadri in una corretta dialettica tra Governo e Parlamento su un tema sul quale da sempre si sono impegnati tutti gli schieramenti. Confida pertanto in una ulteriore valutazione della proposta emendativa sot-

tolineando come non sia particolarmente invasiva, lasciando al Ministero il compito di individuare le modalità del monitoraggio.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE sottolinea come siano state evidenziate alcune perplessità da parte del Ministero dell'interno.

In particolare, sono state evidenziate problematiche nella misura in cui ancorché sia previsto un meccanismo di concerto con altri Ministri competenti (tra cui quello dell'interno), la relazione delle Pari Opportunità potrebbe finire per « coprire » ogni spazio del fenomeno della violenza domestica e di genere, spingendosi, astrattamente, ben oltre gli aspetti culturali, psicologici, sociali, economici e ambientali che lo connotano, fino a ricomprendere una sorta di « supervisione » anche dei profili criminali e criminologici, con particolare riguardo alle misure di prevenzione e alle attività di polizia giudiziaria svolte dalle Forze di polizia e dall'Autorità giudiziaria, in quanto contemplate dalle diverse previsioni progressivamente introdotte, in particolare modo a partire dal 2009, per contrastare siffatto fenomeno.

Tiene in ogni caso a ribadire che non vi è nessuna preclusione da parte del Governo su una proposta emendativa che preveda che l'Esecutivo riferisca al Parlamento su questa tematica.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) osserva che se il problema è legato solo al « concerto » del Ministero dell'interno, si potrebbe semplicemente riformulare il testo prevedendo che la relazione sia predisposta dall'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, la natalità e le pari opportunità non « di concerto », bensì « sentiti » gli altri Ministeri.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta della deputata Serracchiani con riguardo alla necessità di una riformulazione della proposta che meglio circoscriva l'oggetto della relazione.

Elena BONETTI (A-IV-RE) sottolinea come tutti i Ministeri citati nella proposta emendativa in discussione partecipino alla Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica e come il Ministero dell'interno fornisca già il costante monitoraggio sui femminicidi che avviene attraverso una banca dati già in funzione.

Sara FERRARI (PD-IDP) fa presente che la provincia di Trento, in virtù della sua autonomia, ha approvato nel 2010 un testo unico sulla violenza che, a differenza di quanto avviene a livello nazionale, esamina il fenomeno sotto tutti i profili.

Ciò consente di procedere alla raccolta di numerosi dati, totalmente anonimizzati, che riguardano il fenomeno. Pur essendovi nel resto del territorio dello Stato una legislazione diversa, ritiene che tale attività consenta di disporre di un materiale molto prezioso per strutturare le politiche più appropriate.

Valentina D'ORSO (M5S) alla luce del dibattito intercorso, si dichiara disponibile a riformulare la proposta emendativa Ascari 14.036 per l'esame in Assemblea. Ritiene tuttavia che, proprio alla luce delle novità introdotte dal provvedimento in esame, il Ministero dell'interno debba comunque riferire sull'applicazione della disciplina dell'ammonimento e su quella della vigilanza dinamica.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di farsi parte attiva nella riscrittura del testo.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE sottolinea come nell'attuale fase di esame del provvedimento non vi siano le condizioni per proporre una riformulazione della proposta emendativa e ciò giustifica l'invito al ritiro, con l'intesa di svolgere ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea, su un obiettivo che vede la più ampia disponibilità del Governo.

Valentina D'ORSO (M5S) all'esito del dibattito, ritira la proposta emendativa Ascari 14.036.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 14.038 che prevede che le disposizioni in materia di giustizia riparativa non sono applicabili per i reati di violenza di genere.

Manifesta infatti la ferma contrarietà del suo gruppo a prevedere la possibilità di applicare le disposizioni in questione anche a coloro che si sono macchiati di tali odiosi reati, sottolineando come la mediazione penale crei un profondo disagio alla vittima che viene costretta a stabilire un contatto con colui che l'ha vessata.

Ritiene che il percorso della mediazione penale non rechi alcun vantaggio alle vittime, che anzi verrebbero sottoposte a ulteriori angosce, ma soltanto a chi ha fatto loro del male. Rammenta inoltre che la Convenzione di Istanbul vieta la mediazione nell'ambito dei reati di violenza di genere.

Richiama, a titolo di esempio, il processo per l'omicidio di Carol Maltesi in cui l'imputato ha chiesto di poter accedere alla giustizia riparativa e lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo. Anche in quest'ultimo caso presuppone che gli imputati chiederanno di accedere alla giustizia riparativa e invita i colleghi ad immaginare lo stato d'animo della giovane vittima nel dover confrontarsi con i suoi violentatori.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame ritenendo che lo stesso mini alla radice il senso della giustizia riparativa.

Richiamando l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, ritiene infondata la preoccupazione evidenziata dalla collega, sottolineando come in molti casi sia la stessa vittima a richiedere l'attivazione di tale percorso che è volontario e pertanto nessuno può essere obbligato a confrontarsi con il proprio persecutore se non vi presta consenso.

A suo avviso, l'articolo aggiuntivo in discussione danneggia invece proprio le vittime in quanto le priva della possibilità di effettuare questo confronto che, in alcuni casi, potrebbe avere una sua utilità, né può ritenersi che vi sia alcuna convenienza per l'autore in quanto l'accesso ai percorsi di

giustizia riparativa non produce alcun vantaggio in termini di trattamento sanzionatorio.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) pur comprendendo le preoccupazioni della collega Ascari, dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Ascari 14.038 e condivide le osservazioni del collega Dori.

Osserva che la Convenzione di Istanbul esclude la sola mediazione obbligatoria, mentre la giustizia riparativa in Italia è facoltativa e non esiste quindi un obbligo, né per la vittima, né per il reo, di sottoporsi ai relativi percorsi.

Sottolinea inoltre che dall'accesso alla giustizia riparativa non scaturisce alcun beneficio sull'esecuzione della pena e che essa è attualmente prevista per reati particolarmente gravi quali l'omicidio. Ritiene pertanto sbagliato minarne le fondamenta con una decisione che potrebbe in qualche modo mettere in dubbio l'utilità della stessa.

Simonetta MATONE (LEGA) ritiene che la proposta nasca da un equivoco intellettuale consistente nel ritenere la mediazione penale sia volta a conciliare la vittima con l'autore del reato al fine di giungere a una pacificazione. Invece, essa mira ad eliminare le conseguenze ulteriori e negative del reato. Ricordando di aver sperimentato la mediazione penale nell'ambito di un procedimento penale per omicidio a carico di minorenne, evidenzia come l'istituto consenta alle vittime anzitutto di comprendere le scelte compiute dal giudice penale, raggiungendo una pacificazione interiore, non con l'autore del reato. Per questa ragione ritiene che eliminare la mediazione penale, che nel nostro ordinamento è facoltativa, per questi specifici reati che presentano una enorme afflittività sociale, sia controproducente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascari 14.038 e 14.039.

Devis DORI (AVS) interviene sull'articolo aggiuntivo Zanella 14.040, ribadendo il

proprio dispiacere per la mancata approvazione di proposte emendative su cui la maggioranza dichiara di essere favorevole nel merito e che cionondimeno vengono respinte in quanto prive di copertura. Auspica che, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, si possa instaurare un proficuo dialogo con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rivedere tale posizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zanella 14.040, Dori 14.041 e 14.042.

Sara FERRARI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Di Biase 15.1, volto a sopprimere l'articolo 15 del disegno di legge, contenente la clausola di invarianza finanziaria, dichiarandosi convinta che le misure di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne non possano essere efficacemente attuate a costo zero. Sottolinea che se davvero si intende affrontare il problema ed evitare il reiterarsi di tragici episodi occorre prevedere una specifica dotazione finanziaria per gli interventi previsti dal disegno di legge.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ricorda come il suo gruppo avrebbe voluto un provvedimento ancor più coraggioso soprattutto sul versante del reperimento di risorse economiche. Stigmatizza quindi l'assenza di una specifica dotazione finanziaria, che rischia di vanificare le misure adottate.

Stefania ASCARI (M5S), a nome del suo gruppo, sottoscrive l'emendamento Di Biase 15.1.

Devis DORI (AVS) sottoscrive l'emendamento Di Biase 15.1.

La Commissione respinge l'emendamento Di Biase 15.1.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta al fine di poter svolgere alcune interlocuzioni ed espri-

mere il parere sulle ultime proposte emendative ancora accantonate.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 10.50.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, esprime un parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, purché riformulati in identico testo (*vedi allegato*) e formula un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Dori 5.04 e 5.05.

Fa presente che gli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, come riformulati, intervengono su materia analoga a quella trattata dall'emendamento Bonetti 5.1, approvato nella seduta di ieri. Per ragioni di omogeneità e sistematicità del testo, e verificato il consenso unanime dei gruppi in Commissione, dispone pertanto la revoca della votazione dell'emendamento Bonetti 5.1.

La Commissione prende atto.

Elena BONETTI (A-IV-RE) ritira il proprio emendamento 5.1 e sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ferrari 5.03, sottolineando di aver sempre sostenuto l'esigenza di rafforzare l'obbligatorietà dei percorsi di formazione. Valuta dunque favorevolmente la riformulazione proposta dal relatore auspica che nel corso della discussione in Assemblea il Governo possa impegnarsi a rafforzare ulteriormente, coerentemente con quanto previsto dal Piano strategico nazionale, l'obbligatorietà della formazione di tutti gli operatori.

Sara FERRARI (PD-IDP) nel ringraziare l'onorevole Bonetti esprime soddisfazione per la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma, frutto di una proficua interlocuzione con il Governo, il relatore e i rappresentanti delle forze di maggioranza. Precisa che l'accordo concluso con la maggioranza si completerà con la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea per chiarire quale contenuto dovranno avere le linee guida nazionali per la formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne

vittime di violenza, recuperando così parte del contenuto della originaria proposta emendativa del partito democratico.

Devis DORI (AVS) chiede alla presidenza se è possibile valutare una riformulazione anche degli articoli aggiuntivi 5.04 e 5.05, a sua prima firma, rendendoli identici alla nuova formulazione degli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, che in ogni caso sottoscrive.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ritiene allo stato dell'esame impossibile agire in tal senso in quanto si tratta di testi significativamente differenti e, quindi, insuscettibili di una riformulazione in identico testo.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi, come riformulati, rilevando come essi rappresentino quantomeno un passo in avanti, sebbene la riformulazione non consideri il comparto sanitario, ricompreso invece nella formulazione dell'articolo aggiuntivo Dori 5.04. In conclusione, pur ribadendo il voto favorevole, sottolinea che la maggioranza avrebbe potuto fare un ulteriore sforzo estendendo l'applicazione degli obblighi di formazione anche ad altri specifici settori.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Devis DORI (AVS) pur convenendo con le considerazioni svolte dall'onorevole D'Orso, ritira gli articoli aggiuntivi 5.04 e 5.05, a sua firma, coerentemente con lo spirito collaborativo che ha animato la sua partecipazione al dibattito.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili. Sospende pertanto la seduta in attesa di acquisire i pareri in sede consultiva delle Commissioni che non si sono ancora espresse.

La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 12.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VII, IX, X, XII e XIV, nonché il nulla osta della XI Commissione, mentre la V Commissione ha comunicato che si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S), pur apprezzando le modalità con le quali si sono svolti i lavori della Commissione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Sottolinea infatti che, sebbene siano state approvate diverse proposte emendative dei gruppi di opposizione che vertono su temi rilevanti, le modifiche da esse apportate al testo appaiono troppo puntuali e non affrontano il tema in un'ottica generale.

Auspica quindi che durante l'esame in Assemblea la maggioranza ed il Governo abbiano il coraggio di introdurre nel provvedimento alcune ulteriori previsioni, imprescindibili per il suo gruppo, sulle quali ha appreso essere in corso una riflessione da parte della maggioranza e del Governo. Si riferisce in particolar modo all'introduzione di una disciplina speciale in materia di fermo di indiziato e alla tematica dell'educazione affettiva e sessuale.

Michela DI BIASE (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore, pur riconoscendo che la Commissione ha svolto un lavoro impegnativo.

Avrebbe auspicato tuttavia che alcune delle riformulazioni approvate alle proposte emendative del suo gruppo fossero maggiormente esplicative della posizione del Partito democratico. Si riferisce, in particolare, al tema della formazione che ritiene debba essere obbligatoria ed estesa a tutti gli operatori che si rapportano con le donne vittime di violenza.

Il testo che la Commissione si accinge a licenziare soddisfa il suo gruppo soltanto in parte. Ritiene infatti che sia necessario prevedere lo stanziamento delle risorse fi-

nanziarie necessarie ad assicurare interventi relativi alla prevenzione e al sostegno dei centri antiviolenza. In proposito, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di apposite proposte emendative durante l'esame del prossimo disegno di legge di bilancio.

Sottolinea inoltre che non sono stati recepiti gli emendamenti che prevedevano l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole come strumento di prevenzione della violenza domestica e di genere, così come quelli relativi al fermo di indiziato nelle situazioni di rischio alte.

Per tali ragioni, ribadisce l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore seppur consapevole che su provvedimenti del genere, sui quali tutte le forze politiche devono lavorare insieme per individuare una sintesi ed auspica che le osservazioni del Partito democratico possano essere tenute in debita considerazione dal Governo e dalla maggioranza nel corso dell'esame in Assemblea.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore in quanto, pur avendo apprezzato la disponibilità alla predisposizione di un testo condiviso manifestata dal relatore nel corso dell'esame in sede referente, il veto posto dal Ministero dell'economia e delle finanze su diverse proposte emendative non ha reso possibile addivenire ad una sintesi completa.

Sottolinea come il Ministero dell'economia e delle finanze non è un ente certificatore esterno ma è incardinato all'interno dell'Esecutivo e ha quindi volontà politica.

Auspica che nel corso dell'esame in Assemblea i temi sui quali ancora non si è addivenuti ad una sintesi possano essere affrontati ed in particolare che la Ministra Roccella effettui una riflessione ulteriore sul tema della educazione sessuale e dei percorsi scolastici.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che mentre su alcuni temi sia fisiologica una dialettica politica di contrapposizione, su altri temi come quello in discussione sia doveroso abbandonare le logiche di schie-

ramento e far prevalere uno spirito di condivisione del comune obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Come già avvenuto durante l'esame del provvedimento in materia di bullismo anche in questo caso la Commissione ha dimostrato di saper sviluppare un dialogo costruttivo che ha prodotto un testo su cui quantomeno non si registra alcun dissenso.

Seppure auspicasse che già in sede referente si potesse approvare il provvedimento a larga maggioranza, ritiene che vi siano comunque le condizioni per arrivare alla stesura di un testo ampiamente condiviso nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al presidente e relatore onorevole *Ciro Maschio*, il mandato a riferire favorevolmente

in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, presidente e relatore, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 185 del 18 ottobre 2023, a pagina 22, seconda colonna, trentasettesima riga, le parole: « respinge l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « approva la proposta di parere contrario sull'articolo ».

ALLEGATO

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e, salva diversa valutazione, impone il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente:* Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione

delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione;

b) *aggiungere infine il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «violenza di genere» sono inserite le seguenti: « , comprensiva del monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ».

* **2.2.** *(Nuova formulazione)* Gianassi, Seracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

* **2.3.** *(Nuova formulazione)* Varchi.

* **2.4.** *(Nuova formulazione)* Bonetti, Carfagna.

* **2.5.** *(Nuova formulazione)* Varchi.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla pre-

venzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

* **5.02.** *(Nuova formulazione)* Boldrini, Ferrarini, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.

* **5.03.** *(Nuova formulazione)* Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: All'articolo 387-bis del codice penale, *inserire le seguenti:* al primo comma, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi » e.

8.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiarala perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella

del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca

della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, comma 1 ».

* **1.2.** *(Nuova formulazione)* Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini.

* **13.2.** *(Nuova formulazione)* Varchi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza (*Discussione e rinvio*) 58

RISOLUZIONI

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che la deputata Onori, prima firmataria dell'atto di indirizzo in esame, nella riunione dell'ufficio di presidenza di ieri ha chiesto un'immediata calendarizzazione dell'atto e che l'ufficio di presidenza si è espresso unanimemente in tal senso. Nella stessa occasione, il deputato Calovini e la deputata Quartapelle hanno preannunciato la prossima presentazione di risoluzioni sul medesimo tema.

Pertanto, avverte che il seguito della discussione sarà calendarizzato non appena saranno presentate e assegnate le ulteriori risoluzioni, auspicabilmente martedì o mercoledì della prossima settimana.

Federica ONORI (M5S), in premessa, ringrazia per la sollecitudine con la quale

l'ufficio di presidenza ha disposto la calendarizzazione della proposta di risoluzione a sua prima firma.

Sottolineando la drammaticità dello scenario, segnato da sconvolgimenti geopolitici di inaudita gravità, che mietono vittime nell'impotenza, di fatto, della comunità internazionale – al momento incapace anche solo di evitare possibili ricadute a livello globale –, ricorda brevemente che, per la prima volta dal 1973, Israele ha dichiarato lo stato di guerra, a seguito di un attacco senza precedenti sferrato da *Hamas* il 7 ottobre 2023.

Rileva che l'evoluzione degli eventi è talmente rapida e complessa che si fatica ad avere un quadro preciso dei dati, in costante mutamento, e che il bilancio delle vittime e dei feriti è pesantissimo e, purtroppo, destinato ad aumentare, vista la volatilità dello scenario e l'intensificarsi del conflitto.

Osserva che il livello dello scontro, a tal punto raccapricciante da includere anche lo scempio e l'accanimento sui corpi di bambini, ha indotto molti analisti politici ad evocare parallelismi sia con la guerra dello Yom Kippur del 1973 sia con il trauma – concreto e simbolico – dell'11 settembre negli Stati Uniti. In generale, solo per dare un'idea di quel che sta accadendo, precisa che a Gaza gli sfollati avrebbero ormai raggiunto il numero di 1 milione, mentre i morti si aggirerebbero al di sopra dei 3

mila, con 12.500 feriti. Segnala che tra gli uccisi, secondo cifre fornite da *Save the Children*, mille sono minori; in Israele il bilancio è di circa 1.400 vittime (301 soldati), con oltre 500 mila sfollati dal sud e dal Nord del Paese. Tuttavia, ribadisce che sono dati purtroppo non definitivi, verosimilmente destinati a peggiorare. Rileva che, tra l'altro, ad aggravare, se possibile, la fotografia complessiva è arrivata la notizia relativa ad un missile che avrebbe colpito l'ospedale al Ahli Arabi a Gaza, provocando, secondo le notizie di stampa, centinaia di morti – circa 500 – e un numero imprecisato di feriti: il tutto in un feroce scambio di accuse reciproche.

Sottolinea, inoltre, che il 15 ottobre 2023 il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione che definisce la posizione comune dell'UE sull'evolversi della situazione in Medio Oriente, nella quale si ribadisce la necessità urgente di fornire aiuti umanitari e di perseverare nel sostegno dei civili più bisognosi di Gaza. Dunque, dal punto di vista italiano, resta prioritario lavorare a livello politico-diplomatico affinché l'Egitto permetta l'immediata, totale e duratura apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah. Tale passo consentirebbe, infatti, interventi di emergenza volti a scongiurare la complessiva e imminente catastrofe umanitaria.

Sulla scorta di queste considerazioni, evidenzia che la risoluzione in esame intende impegnare il Governo ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli – internazionale, europeo e bilaterale – per consentire l'immediata e duratura apertura di adeguati corridoi umanitari, al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, i bambini e gli anziani.

Segnala che in data odierna anche il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'*escalation* di tensioni in Medio Oriente, nella quale si sottolinea – in un più ampio perimetro di considerazioni – la gravità della situazione umanitaria a Gaza.

Considerata l'unanime condanna nei confronti dell'operato di *Hamas* e tenuto conto

del tenore delle risoluzioni approvate al termine delle comunicazioni del Governo del 10 ottobre scorso sulla situazione in Medio Oriente, così come valutato, in particolare, la previsione della risoluzione n. 6-00052 rispetto al promuovere un'iniziativa volta alla tutela della popolazione, anche attraverso l'apertura di corridoi umanitari, auspica il pieno sostegno da parte di tutti i membri della Commissione in merito all'atto di indirizzo in esame.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), preannunciando a nome del Partito democratico la presentazione di un atto di indirizzo sulla medesima materia, esprime apprezzamento per la linea politica tracciata dal Ministro degli esteri Tajani nella seduta di *question time* di ieri, nella quale è stato ribadito l'obiettivo prioritario – condiviso con Nazioni Unite ed istituzioni UE – di salvaguardare la popolazione civile, includendo in tale definizione in tale definizione gli ostaggi israeliani prigionieri di *Hamas*, gli sfollati palestinesi e anche il personale delle organizzazioni umanitarie che ancora operano a Gaza.

Evidenziando che proprio la presenza di ostaggi potrebbe complicare le trattative per un cessate-il-fuoco, auspica che tutta la Commissione possa convergere su un testo condiviso che supporti l'azione del Governo, come delineata dal Ministro Tajani.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando i colleghi per l'iniziativa assunta, preannuncia che anche la maggioranza sta predisponendo un proprio atto di indirizzo. In particolare, ritiene necessario prestare una particolare attenzione al tema degli ostaggi israeliani tuttora sequestrati a Gaza, ancora più esposti della popolazione palestinese ai rischi connessi al prolungamento del conflitto.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Prof. Gilberto Pichetto Fratin, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	61

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Prof. Gilberto Pichetto Fratin, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (PD-IDP), Raoul RUSSO (FDI) e Marco MELONI (PD-IDP), nonché il deputato Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, e, in videoconferenza, i deputati Alessandra TODDE (M5S), Francesca GHIRRA (AVS) e Dario GIAGONI (LEGA).

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Ministro Pichetto Fratin per l'esauriente relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C.1492 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>) ...	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	21

SEDE REFERENTE:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	11
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	32
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	43
DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	44

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	55
ERRATA CORRIGE	54

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza (<i>Discussione e rinvio</i>)	58
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Prof. Gilberto Pichetto Fratin, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0057090